956.5 76 E

LETTERA CIRCOLARE

DI S. M. FEDELISSIMA

A S. A. R. L'ARCIVESCOVO DI BRAGA PRIMATE,

Con cui gli traſmette Copie

Dell' Ordine Regio al Cancelliere del Tribunale delle Suppliche per il ſequeſtro di tutti i Beni, ec., ſpettanti ai Padri Geſuiti del Regno.

Del Sommario degli Errori empj, e ſedizioſi inſegnati da' medeſimi Geſuiti ai Rei giuſtiziati, e che tentarono di ſpargere anche tra i Popoli di queſti Regni.

Della Rappreſentanza fatta dal Giudice del Popolo, e della Caſa de' XXIV. in ſeguito del Decreto emanato fin ſotto li 9. Dicembre 1758. Ed altro concernente il medeſimo Proceſſo, ec.

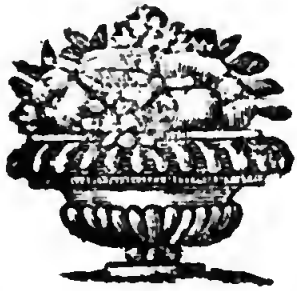

LUGANO, MDCCLIX.

Nella Stamperia Privilegiata della SUPREMA SUPERIORITA' ELVETICA nelle Prefetture Italiane.

AL MOLTO REVERENDO IN CRISTO PADRE L' ARCIVESCOVO PRIMATE DI BRAGA NOSTRO AMATISSIMO FRATELLO.

MOlto Reverendo in Criſto Padre Arciveſcovo Primate di Braga noſtro amatiſſimo Fratello : Noi il Re vi ſalutiamo , deſideroſi del voſtro avanzamento. Colle due copie inſerte, le quali eſſendo ſottoſcritte da Sebaſtiano Giuſeppe de Carvalho , e Mello noſtro Conſigliere , e Segretario di Stato degli affari del Regno , dovranno avere la ſteſſa fede, e credito, che avrebbero gli Originali , dalli quali ſono ſtate eſtratte , reſterete informato della ſentenza , che fin ſotto li 12. del corrente meſe di Gennaro , fu pronunziata nel Tribunale dell'Inconfidenza contro li Rei del barbaro , e ſacrilego eccesſo intentato contra la noſtra Real Perſona nella notte ſucceſſiva de' 3. Settembre dell'anno proſſimo paſſato , come altresì verrete ragguagliato degli ordini interini, che faceſſimo eſeguire per mezzo del Dottore Franceſco Giuſeppe da Serra Craesbeck de Carvalho Cancelliere , al quale trovaſi incaricato il Governo della Relazione, o ſia Tribunale della Caſa di Porto , e ciò ad unico oggetto di raffrenare in parte li Religioſi della Compagnia di Gesù , il di cui rilaſciato Governo, non ſolamente ſi fece Correo , ma Capo principale degli atrociſſimi delitti di leſa Maeſtà di primo

Capo, alto tradimento, e Parricidio, condannati colla ſopradetta Sentenza, eſſendoſi abuſati li detti Religioſi de' Miniſterj Sacri per corrompere le coſcienze di quelli delinquenti, che furono giuſtiziati per li ſuddetti attrociſſimi delitti, e ſervendoſi per queſto abbominevol fine degli eſecrandi mezzi, che per ottenerlo, aveano reiterate volte praticati in altri caſi ſimili, conforme ſono ſtati quelli di diſſeminare, e perſuadere col mezzo de' riferiti abuſi de' Sacri Miniſteri, il medeſimo peſtilenzial veleno de' Macchiavellici inganni, e delle antievangeliche Dottrine, le quali come eretical, empie, ſedizioſe, e diſtruttive della Carità Criſtiana, della Società civile, e della quiete pubblica delli Regni, e Stati, erano ſtate condannate, anatematizzate, e proſcritte dalla Chieſa di Dio, principalmente dalli Sommi Pontefici Aleſſandro VII., ed Innocenzo XI., ſuggerendo li medeſimi Religioſi, e facendo praticare, tra molti altri delli ſopraddetti errori, come tali riprovati dalla S. Sede Apoſtolica, ſpecialmente quelli, che ſi trovano individuati nel foglio, che altresì riceverete inſerito. E ſiccome ſi è manifeſtato, non ſolamente atteſa l' evidenza delle prove, ſu le quali fù fondata la ſopraddetta ſentenza, come ancora da altri fatti pervenuti alla noſtra Realpreſenza, e confermati con egual certezza, che li ſopraddetti Religioſi, per oggetto principale delle di loro clandeſtine machine, ſi erano pro-

poſti

poſti d'infettare colla peſte di sì pernicioſe Dottrine, non ſolamente la Corte, ma ancora tutte le Provincie del Regno, ſorprendendo in eſſe la pia credenza de' Fedeli, per alienarli con ſuggeſtioni impercettibili, e ſiniſtre dai loro primi, e principali obblighi della carità verſo il Proſſimo, e della ſoggezione al Trono come Criſtiani, e come Vaſſalli: perciò, ſenza frapporre maggior dilazione, abbiamo ſtimato bene di parteciparvi tutto il riferito, ad effetto che, eſſendo voi informato del velenoſo paſcolo, che la malignità ha preteſo dare alle voſtre pecorelle, col voſtro Paſtorale offizio poſſiate diſtruggerlo di ſorte, che quelle in vece di sì mortifero veleno, vengano bensì paſcolate utilmente, e ſalutevolmente nelli campi, che coltivarono li più zelanti, ed eſemplari Operarj Evangelici della Vigna del Signore.

Data nel Palazzo detto della Madonna da Ajuda li 19. Gennajo 1759.

IL RE.

Sul medeſimo tenore la Maeſtà Sua fece ſcrivere a tutti gli altri Veſcovi di queſti Regni.

LETTERA REGIA

A PIETRO GONSALVES CORDEIRO PERREIRA CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DELLE SUPPLICHE; E PRESENTEMENTE GOVERNATORE DI ESSO.

Pietro Gonſalves Cordeiro Pereira noſtro Conſigliere, Cancelliere del Tribunale delle Suppliche, ed attual Preſidente, e Governatore di eſſo, e Amico. Io il Re. Salute.

Le perniciosiſſime macchine, colle quali li Religioſi, che compongono il governo della Compagnia di Gesù in queſti Regni, e Dominj, avevano in eſſi ſuſcitate, e promoſſe le ſcandaloſe ſedizioni, rivoluzioni, ed aperte guerre, in oggi reſe pubbliche a tutta l' Europa, diedero giuſto, ed indiſpenſabile motivo, agli uffici, che per mezzo del noſtro Miniſtro reſidente nella Corte di Roma, fecimo paſſare, acciò preſentaſſe alla S. M. *di Benedetto* XIV. *allora Capo della Chieſa Univerſale di Dio, un ſommario, e ſoſtanziale cognizione di quegli atroci aſſurdi contenuti nel piccolo libretto da noi fatto ſtampare col titolo* di Relazione ſuccinta della Repubblica, che li Religioſi Geſuiti delle Provincie di Spagna, e Portogallo aveva-

no

no ſtabilita ne' Dominj Oltramarini delle dette due Monarchie, ec. *ad effetto che ordinando, come ordinò il medeſimo S. P. con ſuo Apoſtolico Breve ſpedito ſotto il dì primo Aprile dell' anno proſſimo precedente, diretto al Cardinal Patriarca eletto, la Riforma de' ſuddetti Religioſi preveniſſe, e fraſtornaſſe con sì benigno, ed adequato mezzo l' avanzamento di quei gravi diſordini, e ſi provedeſſe alla pubblica tranquillità de' miei Vaſſalli, e Dominj, coll' emenda di detti Religioſi, ſenza che per reprimerli, foſſimo obbligati a paſſare a quell' eſtremità, che la noſtra religioſiſſima clemenza ci ha fatto ſempre inclinare a ſoſpendere, per quanto foſſe poſſibile. Una tal noſtra benigna moderazione però produſſe effetti sì ſtravaganti, ed oppoſti a ciò, che ſe ne doveva ſperare che li ſuddetti Religioſi, a viſta della medeſima, prendendo maggior coraggio, ed oſtinandoſi ſempre più con arroganza, e inſolita temerità, dopo di aver preteſo di malizioſamente confondere la notoria, pubblica, e manifeſta verità degl' inſulti eſpoſti in detta Relazione, perſuadendo clandeſtinamente, ed artificioſamente, non ſolo in tutte le parti dell'Europa, ma per fino in queſti medeſimi Regni, non avere eglino ſuſcitate nè tali macchine, nè tali guerre, come ſe non vi ſi foſſero trovati preſenti, e tuttavia non vi ſi trovaſſero tre Eſerciti, e tutta l' America Portogheſe, e Spagnuola; da queſti eccеſſi ſi avan-*

zarono ad altri ancora più temerarj, ed infami, avendo preteſo di alienare i noſtri leali Vaſſalli dall' amore, e dalla fedeltà alla noſtra Real Perſona, e Governo, nel che ſempre ſi ſono diſtinti i Portogheſi tra le Nazioni più colte; abuſandoſi i detti Religioſi, per queſto orrendo fine de' Sagri Miniſterj, per communicare, e diffondere per mezzo de' medeſimi il velenoſo contaggio delle loro ſacrileghe calunnie contro di Noi, e contro del noſtro Governo: eſſendo giunti fino ad ordire, e tramare dentro la noſtra medeſima Corte l'abbominevole congiura, della quale il Governo de' medeſimi Religioſi ſi è coſtituito uno delli tre principali Capi, colle deteſtabili circoſtanze, che troverete eſpreſſe nella copia inſerta, alla quale, eſſendo ſottoſcritta da Sebaſtiano Giuſeppe de Carvalho, e Mello noſtro Conſigliere, e Segretario di Stato degli affari del Regno, darete tutto il credito, come ſe foſſe la ſteſſa ſentenza originale, fin ſotto li 12. del corrente meſe di Gennajo pronunziata nel Tribunale dell'Inconfidenza contro li Rei del barbaro, ed eſecrando attentato commeſſo contro la noſtra Real Perſona nella notte de' 3. Settembre dell' anno proſſimo paſſato, comprendendoſi i ſopraddetti Religioſi tra i medeſimi Rei de' delitti di leſa Maeſtà di primo Capo, ribellione, alto tradimento, e parricidio. E ſiccome la grave pubblica neceſſità (ſecondo la diſpoſizione del diritto paragonata colla neceſſità particolare eſtrema) nella quale dopo tante, e sì reiterate,

terate e deplorabili eſperienze , ci ha poſti nella neceſſità per quel inaudito , e inaſpettato attentato , di far uſo di quel potere da Dio poſto nelle noſtre Reali mani per ſoſtenere , e difendere la noſtra Real Perſona , e Governo , e la quiete pubblica de' noſtri Fedeli Vaſſalli , contro gl' inſulti dell' incorrigibile temerità , tracotanza , e audacia de' medeſimi Religioſi , non poſſiamo perciò più diſpenſarci in modo alcuno di procedere all' applicazione degli ultimi rimedj . Uniformandoci per tanto a quel , che i Re noſtri religioſiſſimi Predeceſſori , e altri Sovrani , e Stati dell' Europa egualmente Cattolici , e pii , hanno praticato in ſimili caſi di delitti di Leſa Maeſtà , di primo grado , di ribellione , e alto tradimento commeſſi da perſone Eccleſiaſtiche , anche coſtituite in gran dignità , ed in termini molto meno ſcandaloſi , e urgenti di queſti , de' quali ſi tratta : perciò ſtimiamo bene ordinarvi , (non già per via di giuriſdizione , ma bensì , e unicamente per via di indiſpenſabile economia , e di naturale , e preciſa diſeſa della noſtra Real Perſona , e Governo , e per quiete pubblica de' noſtri Regni , e Vaſſali) che interinamente , e fino a tanto che ricorriamo alla Sede Apoſtolica, ſubito ricevuto il preſente , facciate porre in ſequeſtro generale tutti li beni , mobili , e ſtabili , rendite , aſſegnamenti , e penſioni , che poſſiedono li ſopraddetti Religioſi , o riſcuotono nelle Provincie ſottopoſte al medeſimo Tribunale

delle

delle Suppliche , il di cui governo ſi trova a voi addoſſato ; nominando a tale effetto i Senatori di detto Tribunale , che vi pareranno neceſſarj , e più idonei ; ad effetto che tralaſciando l'eſercizio , ed impiego , che hanno , ſi portino immediatamente per ſequeſtrare in ciaſcuna delle Provincie ſoggette alla medeſima giuriſdizione, li ſopraddetti mobili , e ſtabili , rendite , aſſegnamenti , e penſioni ; formando di tutti un'Inventario , colla diſtinzione de' beni , che apparterranno alla fondazione , e dote di ciaſcheduna delle ſuddette Caſe Religioſe , e di quelli , che ſucceſſivamente hanno acquiſtati contro la diſpoſizione delle ordinazioni del Libro ſecondo , tit. 16., e tit. 18. , individuando le rendite certe , e incerte di ciaſcheduno de' capitali appartenenti a ciaſcheduna delle dette Caſe Religioſe , le quali rendite dovranno eſſer tutte collocate , e conſervate in una caſſa con tre chiavi , una delle quali debba tenerſi da i Depoſitarj , che verranno eletti da' ſuddetti Miniſtri , un' altra da' Governatori delle Provincie , o chiunque eſerciterà tal carica in loro vece , e la terza da' Scrivani di queſta Deputazione . Dovendoſi altresì conſervare nelle medeſime caſſe i libri dell' entrate , ed uſcita . Che immediatamente debbano affittarſi tutti li ſuddetti beni in pubblica Piazza al maggior Obblatore , il quale affitto dovrà farſi per il termine di un anno , o alla preſenza de' medeſimi Miniſtri ; fincchè ſi tratterranno ne luo-

ghi ,

81

ghi , ove avranno fatti i detti ſequeſtri , o pure dopo partiti nelle caſe di voſtra reſidenza , dove li farete mettere all'Incanto , per affittarli al maggior Obblatore , intendendo di quelli beni, che ſaranno di maggior conſiderazione . Quelli poi , che ſaranno di poca conſiderazione , o valore , che ragionevolmente vi ſembri , non potervi eſſere perſona , che voglia ſoccombere alle ſpeſe del viaggio , per venire a prenderne l'affitto in voſtra preſenza , li farete mettere all' incanto ne' luoghi , ove eſiſtono . Subito poi che ſaranno ſtati fatti , ed effettuati li ſuddetti ſequeſtri , affitti , e deliberazioni nella forma di ſopra riferita , ce ne avanzarete la notizia per mezzo della Segreteria di Stato degli affari del Regno, coll'individuazione di tutto ciò, che avrete operato ſu tali particolari , inſerendovi ancora le copie degli atti, che ſu tal propoſito avrete fatti , le quali copie dovranno eſſere ſcritte di carattere buono , e intelligibile, come altresì una relazione generale , e ſpecifica delle rendite annue di tutte, e ciaſcheduna in particolare delle dette Caſe Religioſe . E ſiccome la noſtra Reale , e pia intenzione non vuole , nè che ſi tralaſci il Culto Divino nelle Chieſe, nè che ſi ommetta l' adempimento delle Meſſe , e Legati , i quali avendo il tratto ſucceſſivo , atteſe le ultime volontà de'Teſtatori , che li hanno ordinati , non devono percio ſoſpenderſi : Ordiniamo , che dalle ſudette caſſe con voſtro ordine ſe ne poſſano e-

ſtrarre

eſtrarre quelle ſomme di danaro , che ſaranno neceſſarie , per la celebrazione delle Meſſe, degli Officj Divini, e per l'adempimento , e ſoddisfazione de'riferiti ſuffragj . Lo ſteſſo ordiniamo ancora, che ſi prattichi per il mantenimento de'Religioſi , che per adeſſo vogliamo , che ſiano tenuti in cuſtodia nel modo, che ſi dirà in appreſſo, deſtinandogli per gli alimenti di ciaſcheduno di eſſi la ſomma di cento Reis al giorno; atteſo che , oltre le eſuberanti pruove , ſopra delle quali ſi fondò la ſopraddetta ſentenza del Tribunale dell'Inconfidenza riſpetto agli errori Teologici , Morali , e Politici , che li ſuddetti Religioſi procurarono di diſſeminare con sì perniciosi, e deteſtabili effetti , ſiamo ſtati ſicuramente informati , che anche dopo , colle più efficaci premure , e diligenze han preteſo di contaminare le Provincie colle medeſime falſe , ed abbominevoli dottrine , al che nella Corte gli è ſtato precluſo il progreſſo , ſtante la cuſtodia , ſotto la quale già ſi trovano i detti Religioſi . Ordiniamo altresì , che nel tempo ſteſſo , che ſi anderanno facendo i riferiti ſequeſtri nelle Reſidenze, e poſſeſſioni particolari , nelle quali ſi trovano diſperſi i Laici , o Coadiutori ſpirituali, i Miniſtri , che faranno le ſuddette diligenze (dopo d' avergli preſe tutte le ſcritture , che gli ſi troveranno) con ſicura cuſtodia , e per la ſtrada più breve , e diritta li facciano traſportare nelle Caſe , e Conventi principali delle Città ,

e Ville più grandi , che ſaranno più vicine , o-ve dovranno rimanere racchiuſi cogli altri Religioſi ne' medeſimi Conventi delle dette Terre grandi , e Ville più coſpicue , coll' eſpreſſa proibizione d'uſcire da' medeſimi Conventi , e di trattare , e converſare co' noſtri Vaſſalli ſecolari ; mettendogliſi a queſt'effetto guardie militari a viſta , acciochè eſattamente ſi oſſervi la detta cuſtodia , e ſeparazione , e ciò fino a tanto , che da Noi non verrà comandato diverſamente , e non avremo preſa altro provvedimento ſopra queſto particolare . Per tutto ciò , che ſarà concernente al medeſimo affare , vi accordiamo l' aſſiſtenza del braccio militare , che potrà eſſervi neceſſario , ordinando a queſt' effetto ai Generali , ed altre perſone incaricate del Governo dell' armi delle medeſime Provincie , e di queſta ſteſſa Corte ; che ſenza limitazione alcuna vi aſſiſtino tutte le volte , che gliene farete iſtanza a Noſtro nome , facendo a tale effetto marciare quel numero di Truppe , che da voi , e da' Miniſtri da voi deſtinati verrà richieſto , sì ne' luoghi , dove ſi dovranno fare i ſequeſtri , che nelle Terre grandi , dove ſi devono bloccare , ed aſſicurare li Conventi principali de' ſopraddetti Religioſi , e la clauſura dovrà eſſere da quelli inviolabilmente oſſervata , come ſi oſſerva ne' Conventi di queſta Città . Finalmente conſiderando Noi , che la gravità della materia ,

teria , e le urgenze , che coſtituiſcono , e ſervono di baſe a queſti noſtri Reali ordini , eſiggono da per ſe ſteſſe tutta la prontezza , ed efficacia nell' eſecuzione delle commiſſioni incaricatevi , non abbiamo giudicato neceſſario il ſervirci di tutte quelle eſpreſſioni , che avreſſimo potuto , per eccitare la fedeltà , zelo , ed accortezza , colla quale voi v' impiegate nel noſtro Real Servizio .

Data in queſto Palazzo della Màdonna dell' Ajuda li 19. Gennajo 1759.

IL RE.

SOM.

83

SOMMARIO.

Degli Errori empj , e ſedizioſi inſegnati da' PP. Geſuiti a i Rei giuſtiziati , e che tentarono di ſpargere anche tra i Popoli di queſti Regni di Portogallo.

PRIMO ERRORE.

UNa delle pernicioſe machine inventate dalla malizia degli Uomini, e che dopo molti altri Filoſofi empj , e temerarj, fu divulgata dall'infame Nicola Macchiavello , per la perturbazione della ſocietà civile , e della Religione Criſtiana , fu : *Che quegli , il quale voleſſe rovniare qualſivoglia Perſona , o Governo , doveva principiare queſt' abominevole opera dallo ſpargere calunnie , per diffamare con ciò quella tal Perſona , ò Governo; poichè eſſendo certo, che il Calunniatore ſempre trovarebbe dalla ſua parte un gran numero d'uomini , che ordinariamente ſono propenſi a credere il male , da ciò ne ſeguirebbe , che dentro breve tempo , togliendo il credito al Calunniato , queſti immediatamente colla fama , perderebbe tutte le forze principali , che conſiſtono nella riputazione , per ſoccombere al Calunniatore , che pretende vendicarſi del Calunniato.*

II. Queſta infernal machina fu giuſtiſſimamente raffrenata dalle Leggi Civile, e Politiche, le quali contro della medeſima ſtabilirono; *le azioni d'ingiuria, le pene de' Calunniatori, ed il caſtigo di quelli, che dicono male del Re, e de' ſuoi Miniſtri, e Magiſtrati:* E con egual giuſtizia fu anatematizzata, e proſcritta dalla Chieſa di Dio, con la generale, e rigoroſa condanna di tutte le opere di quell' empio, e perniciosiſſimo Autore; di maniera che li Sommi Pontefici, allor quando concedono le licenze per leggere i libri proibiti, regolarmente eccettuano le opere del ſuddetto Macchiavello.

III. Non baſtò però tutta la forza della ragione, nella quale ſono fondate le ſopradette Leggi Civili, ed Eccleſiaſtiche, per raffrenare le calunnie come diſtruttive della ſocietà civile, e della carità Criſtiana, a far sì, che diverſi Religioſi della Compagnia di Gesù ſi aſteneſſero di ſcrivere, ed inſegnare (con palliate parole) in ſoſtanza quello ſteſſo, che aveva ſcritto il ſuddetto Nicola Macchiavello, ſeguitando altri Filoſofi egualmente empj, e depravati.

IV. Tra gli altri, così inſegnò Hermano Buſembao nella ſua Teologia Criſtiana *lib. 3. trat. 6. c. 1. dub. 2. nu. 6. Se alcuno ingiuſtamente offende la tua fama, e non puoi difenderla, nè ricuperarla in altra maniera, che col denigrare la fama di quegli, che ha denigrata la tua; lecitamente lo puoi fare, purchè per altro ſia verità ciò che dirai* (lo che ſi trova condannato nella propoſizione 44. di quelle riprovate dal Sommo Pontefice Innocenzo XI.) *e che lo facci tanto, quanto ſarà neceſſario per la conſervazione della tua fama, e che non offendi più di quello, che ſarai ſtato offeſo, combinando la tua perſona con la*

per-

persona di quegli, che ti avrà diffamato : Vide Card. Lugo n. 50. ec.

Il medesimo scrisse con molto minor attificio di parole Leonardo Lessio nel lib. 2. de Just. c. 11. dub. 25. num. 133. ibi : *Se falsamente infamasti qualche persona, che prima ti aveva infamato, non sei obbligato alla restituzione, se quella non l'avrà fatta a te, ma bensì te ne puoi valere, come per compenso, osservando in ciò l' uguaglianza, per quanto sarà possibile. Contro questa sentenza vi è Navar. cap. 18. n. 47. Cajetan. quest. 62., e Pietro Navar. c. 4. n. 395., ma però questa nostra sentenza è la più vera ec.*

Oltre di questi Scrittori, si puol vedere ciò, che su questo particolare scrissero : *Tamburin. lib. 9. in Decal. cap. 2. §. 2. Gaspar. Hurtado; Dicastillo, ed altri, che cita Caramuel. Theol. Fund. p. 550. l'Apologia de' Casisti p. 127. 128. 129.*, e quelli che si riferiscono nelle conclusioni dell'università di Lovanio dell'anno 1645.

V. Di maniera tale, che nella falsa ipotesi di questa macchiavellica dottrina morale de' detti Religiosi, primieramente si trova trasgredito il Precetto della carità verso il Prossimo, la quale constituisce uno de' due poli del Decalogo, che contiene la Legge Divina ; secondariamente si trova dottrinalmente ammessa la vendetta, proibita, e vietata da Cristo Signor nostro, in sequela di quel tanto, che ci ha insegnato coll'esempio, e che ci ha stabilito, e fissato colle parole del suo Santo Vangelo. *Che amiamo li nostri nimici, che beneficchiamo quelli, che ci odiarono, e che retribuiamo con quel tanto di bene, che ci sarà possibile, il male, che ci faranno* : In terzo luogo ogni Particolare,

viene a poterſi coſtituire giudice in cauſa propria, e nelle cauſe altrui, giudicando ſulla giuſtizia o ingiuſtizia dell'accuſe fatte contro di ſe, e del compenſo, o vendetta, che ha da prenderſi contro l'accuſatore, palliandolo ſotto il nome di calunniatore, come ſe non foſſe coſa egualmente volgare, che notoria, che ogni accuſa, per legittima che ſia, ſi ſuppone, e ſi preſume ſempre ingiuſta, e calunnioſa dall'accuſato, il quale ritrova l' intereſſe proprio nel negarla, e confonderla per giuſtificarſi. In quarto luogo ſi trova annullato il governo Eccleſiaſtico, ed abolito il governo Civile, e Politico, sì l'uno, che l'altro ſtabiliti da Dio, per mantenere i Popoli nella Religione, nella Pace, e nella giuſtizia, facendo ceſſare colle competenti riſoluzioni, e deciſioni della Chieſa, e de' Sovrani, e de' ſuoi Magiſtrati, gli errori morali, e le continue diſcordie, che dalle paſſioni, ed intereſſi vengono eccitate tra i particolari. In quinto luogo finalmente, nell'ipoteſi di quelle riprovate dottrine, sì l'unione Criſtiana, che la ſocietà civile, vengono ad eſſer ruinate, e diſtrutte ne'loro primi fondamenti, e la Chieſa, e lo Stato ridotti ad una confuſione, e guerra perpetua di calunnie, come ſuccede tra gl'infedeli, e barbari, i quali non avendo ordine regolare di governo Spirituale, e temporale, che li renda morigerati, e li raffreni, ſi opprimono, e ſi ingiuriano gli uni cogli altri ſenza regola, nè miſura, ſecondo l'eſorbitanza delle paſſioni, dalle quali inferociti ſi laſciano traſportare.

VI. Con queſti urgentiſſimi motivi, e con tutto che quella pernicioſiſſima dottrina ſia ſtata riprovata dalla Chieſa nella detta propoſizione 44. del Sommo Pontefice Innocenzo XI., ciò non oſtan-

ſtante li ſopraddetti Religioſi hanno continuato a ſeguitarla, con una inflеſſibilità sì ſcandoloſa, che nell'Europa preſentemente molto rare ſaranno le perſone dotte, che ignorino, che uno degli abuſi, per cui da molti anni ſi fa iſtanza, che venga riformato il governo de' medeſimi Religioſi, è quello della diſſoluta libertà, colla quale per il ſolo rifleſſo, e vantaggio delle loro particolari convenienze, calunniano, ed infamano (non eccettuando alcuna Perſona, o ſtato) tutti quelli, che ſtano ai loro intereſſi, eſſendo quaſi innumerabili gli eſempj delle perſone, e Governi tanto Eccleſiaſtici, che politici, che li ſopradetti Religioſi hanno rovinati con queſta abominevole prattica, in tutte quattro le parti del Mondo.

VII. Tra i riferiti eſempj, ſono egualmente ſegnalati, che ſcandaloſi: nell'Aſia quello del S. Martire Fra Luigi Sotello dell'Ordine di S. Franceſco, che detti Religioſi ſcreditarono, ad unico oggetto d'impedirgli l'ingreſſo nel Giappone; di Don Filippo Pardo Arciveſcovo della Chieſa Metropolitana di Manilla; e del Cardinale di Tornon. Nell'America del Venerabile Don Giovanni de Palafox, e Mendoca Veſcovo della Puebla degli Angeli; di D. Bernardino de Cardenas erudito, zelante, e pio Veſcovo del Paraguai, oltre molti altri Prelati, ed Uomini illuſtri in virtù, e dottrina degli Ordini di S. Domenico, e di S. Franceſco, che in quelle due parti del Mondo ſono ſtati ſtranamente calunniati: Eſſendo altresì quaſi innumerabili i Governatori, e Miniſtri de' Dominj Oltramarini di queſti Regni, e del continente di eſſi, che i ſoppraddetti Religioſi hanno rovinati con queſta riprovata prattica di calunnie, allor quando gli hanno ritrovati coſtanti in pre-

ferire il zelo del Real ſervizio, ed il loro proprio onore, e coſcienza agl' intereſſi della Compagnia di Gesù.

VIII. Queſta medeſima riprovata, abominevole, e perniciosiſſima dottrina è ſtata preſentemente quella, che ha coſtituito il primo preteſto, con cui i detti Religioſi sì ſacrilegamente hanno calunniata la Reale, e benigniſſima Perſona di S. M., ed il di lui feliciſſimo, e glorioſiſſimo Governo: Atteſo che manifeſtamente riſultò da' fatti, che ſtabilirono i ſolidi fondamenti della detta ſentenza emanata fin ſotto li 12. Gennaro corrente contro li Rei, che furono giuſtiziati, che li detti Religioſi eccitati dallo ſtimolo d'avere la Maeſtà Sua fatto rappreſentare al Papa, con egual riſerva, che modeſtia di termini, una piccola parte de' molti inconvenienti, e diſordini, ch' erano occorſi nel Paraguai, e nel Maragnone, e ciò a ſolo fine, che la Santità Sua ordinaſſe la riforma de' medeſimi Religioſi in beneficio della loro regolare oſſervanza: Le conſeguenze di queſto pio, e clementiſſimo accidente furono, che queſti Religioſi ribellandoſi alle Leggi Divine, ed Umane, ciecamente ſi precipitarono contro i dettami Evangelici, e contro le condanne Pontificie ſopra indicate, nelle più nere, ed eſecrande calunnie. Mentre nel tempo ſteſſo, che per una parte tutti gli Stati di queſto Regno ſi trovavano ricolmi d' onori, e beneficj riportati della Real benignità, e dalla illimitata grandezza, e Paterna Providenza del Re noſtro Signore, offerendo al Supremo Arbitro della vita li più frequenti, e fervoroſi voti con la conſervazione, e proſperità del loro Auguſtiſſimo, e benigniſſimo benefattore, facendo alla M. S. i più vivi, ed

in-

inceſſanti ringraziamenti : Dall' altra parte li ſopraddetti Religioſi , col più perfido , ed eſecrando dolo , andarono denigrando le Regie , ed eroiche virtù del medeſimo Signore , calunniando il di lui glorioſiſſimo , e beneficentiſſimo Governo , e ſpargendo con ſimulazione , che le preſenti felicità , benefizj , e utili provedimenti , preſi dalla M. S. , e che ſono le più grandi , che dall'epoca della fondazione di queſto Regno , i vaſſalli di Portogallo abbiano riconoſciuto , e ricevuto da' più pii , e più indulgenti , e providi paſſati Monarchi , non erano altro , che deſolazioni , rovine , e diſordini.

IX. Nè ſi ſono contentati di divulgare ſolamente queſte nere calunnie , ed orribili impoſture ne' Paeſi ſtranieri per mezzo di lettere , che malizioſamente , e clandeſtinamente ſcrivevano agli altri Religioſi loro Compagni , ad unico oggetto , che le divulgaſſero per le converſazioni , e tra le novità pubbliche col favore della lontananza ; ma ancora (quello che è peggio) ſi ſono avanzati con eccеſſiva , e vergognoſa audacia a pretendere di ſuggerire , e propalare le ſopraddette calunnie dentro la medeſima Corte , e nelle Provincie del Regno , non oſtante la pubblica contraria notorietà ; congiurandoſi per queſto abominevole , e deteſtabil fine coi Rei del ſacrilego attentato commeſſo nella notte de' 3. Settembre paſſato ; avendo ſtabilita , e fiſſata in ciaſcuna delle loro proprie Caſe Religioſe , e delle altre Caſe profane de' loro Confederati un' officina di dette impoſture , e calunnie , tendenti ſolamente a rendere odioſo il glorioſiſſimo nome , ed il beneficentiſſimo Governo di S. M. , e riuſcirono con queſti infami artificj di

ſorprendere l'ignoranza, e la credulità di alcuni de' Rei, che furono giuſtiziati, e di altre perſone parimente laiche, idiote, e ignoranti del governo politico; Tuttociò è ſtato indubitatamente provato con i fatti, che coſtituirono i ſolidi fondamenti della ſopraddetta ſentenza, che fin ſotto li 12. del corrente Gennaro fu pronunciata contro li Rei di quell'eſecrando attentato.

SECONDO ERRORE.

X. Un' altra machina ideata da' Filoſofi più empj, e derivata dalla di loro abominevole tradizione, e divulgata dal medeſimo anatematizzato, e proſcritto Nicola Macchiavello, è: *Che l'utilità dell' intereſſe proprio, può eſſer motivo per tramare, ed eſeguire l'altrui morte*: Di maniera tale che quel corifeo, ed Ereſiarca di tutta l'empietà politica, dopo d' aver rovinata la vita Civile, animata dall' onore, colla dottrina delle calunnie, paſsò a ſagrificare ancora la convenienza, non ſolo alla vita naturale, ma ancora all' eterna, eſponendola alle funeſte contingenze, che ſono inſeparabili dalle morti inſidioſe, e come tali non prevedute dai miſerabili, che alle medeſime ſoccombono, allor quando meno ſe l'aſpettano, ſervendo altresì queſto abominevole errore, per un'altro giuſtiſſimo motivo dell'indiſpenſabile proibizione, colla quale la S. Sede Apoſtolica ha ſempre oppugnate le opere del detto Macchiavello.

XI. Quello ſteſſo però, che quegli ſcriſſe con maggior ſemplicità di termini, lo ſcriſſero più artificioſamente i Moraliſti della detta Compagnia: Tra gli altri è ſcandaloſiſſimo Franceſco

Ami-

Amico, il quale nel tomo 5. diſput. 36. num. 118. dell'edizione d'Anverſa, ſi ſpiegò colle parole ſeguenti: *non ſi puol negare, che i Sacerdoti, e Religioſi poſſano, e molte volte debbano giuſtamente difendere quella fama, ed onore, che naſce dalla propria virtù, e ſcienza, nè che queſto ſia vero onor proprio del ſuo Inſtituto, e profeſſione, e che perdendolo, non perdano un grandiſſimo bene. Con quella fama ſi rendano grandemente ſtimabili, e coſpicui appreſſo i Secolari, che diriggono, e ſoccorrono colla loro virtù, ed opinione, che perdendola non potranno più dirigerli, nè ſoccorerli. Perlocchè i ſopradetti Sacerdoti potranno almeno difendere queſt' onore, ed opinione dentro i limiti della moderazione della difeſa incolpabile, ſino colla morte della perſona, che li diffama. E qualche volta ſono obbligati dalla Legge della carità a difendere in tal modo* (*cioè ammazzando*) *il detto onore, ſe atteſa la violazione della particolar fama d' alcuno, verrà ad infamarſi l' intiera Religione ec.*

XII. Ne è meno ſcandaloſo, e nocivo Hermanno Buſembau, il di cui libro, intitolato *Medulla Theologiæ moralis*, atteſa la ſua piccolezza, e poco valore, ſi trova tra le mani di tutte le Perſone queſto Stato volgarizzato; Poichè queſto Moraliſta nel lib. 3. tratt. 4. cap. 1. dub. 3. avendo propoſta la queſtione: *Quando, e come ſia lecito ammazzare l' ingiuſto aggreſſore colla ſola autorità particolare*; E dovendo ſtabilire, per regola certa, che non era permeſſo l' uccidere alcuno colla ſua autorità particolare ſuddetta, atteſochè ſomiglianti omicidj ſono proibiti *de Jure Divino, & naturali*, e ſono oppoſti alla conſervazione della Società Civile, a tenore

delle di cui leggi è indubitato, che il diritto della vita, e della morte è privativo ſol tanto della ſuprema giuriſdizione de' Sovrani, atteſe le urgentiſſime, ed indiſpenſabili ragioni addotte nel §. 5. di queſto compendio: Ciò non oſtante il medeſimo Buſembao ſi arrogò la malizioſiſſima, e pernicioſſima libertà di ſtabilire come dottrinali nel riferito dubbio 3. le aſſurde Propoſizioni ſeguenti.

XIII. Nel num. 5., dopo d'aver propoſto negli antecedenti, ſe foſſe lecito uccidere il Ladro per ricuperare il furto, e d'aver riſoluto per la parte affermativa, qualora non ſi tratti di piccola quantità, riſolve, ibi.

La più probabile è, che queſti mezzi (cioè d'uccidere) ſono leciti alli Sacerdoti, e Religioſi per ricuperare i beni temporali; E tutto ciò, che ſi ſcrive in contrario ſi deve intendere, allor quando non ſi oſſervi la moderazione della difeſa incolpabile.

Nel num. 6. ibi.

Con tutto ciò allor quando l'ingiuſto aggreſſore ſi trovaſſe nel pericolo di ſua ſalvezza, l'offeſo puol perdonargli per carità, ſoffrendo piuttoſto il danno dal medeſimo inferitogli: ma però non è obbligato a ciò, poichè ſe il tale Aggreſſore ſi trova in pericolo di ſua ſalvezza, ciò è proceduto dalla di lui malizia. Laym. ibidem.

Nel num. 8. ibi.

In difeſa della vita, e per l'integrità de' membri del corpo umano, è altresì lecito al Figlio, al Religioſo, ed al Vaſſallo il difenderſi, ſe ſarà neceſſario dando la morte al medeſimo Padre, al

me-

medeſimo Superiore, ed al medeſimo Principe, quando però a cauſa della morte del medeſimo Principe non ne abbiano da ſuccedere gravi diſordini, come guerre ec. Sylv. Bonacina.

Nel num. 9. ibi.

E' lecito altresì di ammazzare quello, che ci conſta certamente, che di fatto ſi prepara per ammazzarci proditoriamente.

Nel num. 10. ibi.

Su queſto particolare dicono alcuni, come Sanchez 2. Moral. cap. 29., ed altri, eſſer ancor lecito d' uccidere quegli, il quale abbia dedotta avanti qualche Giudice una falſa accuſa, o abbia fatta una falſa depoſizione, quando certamente ſi ſappia, che da ciò ne ha da riſultare morte, o mutilazione; o ancora (lo che alcuni Autori con maggior difficoltà lo concedono) quando ne abbia da ſeguire la perdita degli onori, e de' beni temporali ec. Atteſochè queſto non è omicidio, ma difeſa, ſuppoſta la ſcienza dell'ingiuria per parte di quello, che offende, e che non vi ſia verun' altro modo per evitarla ec.

E nel num. 11. ibi.

A tenore delle Dottrine ſopra riferite, ogni qual volta che qualcuno ha diritto di poter uccidere l' altro, puol ſoſtituire un' altro, che l'uccida in ſuo nome, atteſochè così lo perſuade la carità. Filliuc. Tan. cap. 3. D. 4. quæſt. 8. Mol. D. 18. E come, e quando ſia obbligato a far ciò.

Leſſ.

Leſſ. lib. 2. cap. 3. D. 13. Dian. part. 5. tom. 4. reſol. 6. 14. 20.

XIV. Queſte perniciosiſſime, ſanguinarie, e ſedizioſe Dottrine, furono altresì proſcritte dalla Chieſa Cattolica, cioè dal Sommo Pontefice Aleſſandro Settimo nelle propoſizioni 17. 18. 19., e dal Sommo Pontefice Innocenzo XI. nelle propoſizioni 13. 14. 15. 30. 31. 32., e 33. Ciò però non baſtò, perchè li detti Religioſi tralaſciaſſero d'inſegnare, inſinuare, e far pratticare, ed oſſervare le medeſime abominevoli, e riprovate maſſime di ammazzare con oſtinazione eguale a quella, colla quale avevano perſiſtito nell' altro Macchiavellico aſſurdo di calunniare il proſſimo, a ſolo fine di rovinarlo: Coſtando, che attualmente ſtanno pratticando lo ſteſſo, non ſolo *de jure*, ma ancor *de facto*.

XV. Pratticano lo ſteſſo, in quanto al diritto, poichè il loro Autore Domenico Viva, eſponendo la XVII. propoſizione tra le condannate dal Sommo Pontefice Aleſſandro VII., dopo d'eſſer ricorſo al ſutterfugio contrario alla verità *de facto*, delli poſitivi, ed aſſoluti termini, colli quali ſi era ſpiegato il ſuo Religioſo Franceſco Amico, nel luogo ſopra letteralmente copiato, volendo perſuadere il riferito Viva, che il detto Amico, aveva propoſta quella dottrina, come argomento di diſputa, e come punto da controvertere; quando che coſta nel tempo ſteſſo, atteſa l' evidenza *de facto*, che l'aveva ſcritta aſſolutamente, ſenza alcuna dichiarazione, o modificazione, come ſi vede dalla medeſima; e dopo d'aver autorizzata di paſſaggio la medeſima riprovata Dottrina, dicendo, che era di Navarro, Caramuel, e Sayro, s'inoltrò nel Commentario della detta Propoſizione,

ne,

ne, e la trasformò di ſorte, che la laſciò in peggior ſtato, o almeno in termini egualmente nocivi alla Religione, e alla Società Civile.

XVI. E ſiccome nel ſenſo della detta propoſizione XVII., ſi poteva ſolamente uccidere il Calunniatore, per cauſa di enormi calunnie, e di grande, ed irreparabile infamia, che proveniſſe dalle medeſime; però il riferito Viva paſsò più oltre de' termini della propoſizione; poichè ommettendo l'enormità della calunnia, e dell'infamia, ſtabilì, come ſi riconoſce dal medeſimo, *ibidem ſub n.* 4. Perciò, in qualche caſo ſi deve più toſto tollerare dall'innocente qualche diffamazione, che permettere queſta difeſa occiſiva, o queſta libertà di uccidere. Dunque dovendoſi eccettuare qualche caſo particolare, dall'innocente non ſi deve tollerare in termini generali, ed aſſoluti qualſivoglia piccola diffamazione; atteſo che l'eccezione *in aliquo caſu*, non vi è chi non ſappia, che ferma la regola in contrario; o pure la diffamazione grave, o l'infamia non ſi deve tollerare aſſolutamente in verun caſo. Ambedue queſte conſeguenze ſono legitimamente, ed evidentemente proſcritte dalla Chieſa nella riferita propoſizione cavillata dal Viva.

XVII. Più chiaramente, e ſcopertamente fu trattata la medeſima cavillazione da un altro Probabiliſta Martino Torrecilhas, nel commentario, che pubblicò ſopra le riferite propoſizioni dannate.

XVIII. Queſto rilaſciato Moraliſta, trattando della detta Propoſizione XVII. del Sommo Pontefice Aleſſandro VII., nella pag. 471. n. 14. ſi ſpiega con queſte parole: ibi.

Nella propoſizione XVII. tra le condannate da Aleſſandro VII., ſi diceva eſſer lecito alli Religioſi,

ſi, o Sacerdoti l'uccidere i Calunniatori, che gli minacciavano gravi danni, ogni qualvolta non vi foſſe altro mezzo per evitarli, non vedo però condannato il dirſi, eſſergli lecito uccidere li medeſimi Calunniatori, quando ſtanno attualmente pronunciando contro di loro parole leſive alla loro fama, ſe non hanno altro modo d'evitare un sì gran male. E proſeguendo nel n. 22. conclude ibi: Pertanto, nè tampoco viene condannato il dire, che nel caſo della medeſima propoſizione ſia ſolamente peccato veniale nel Religioſo, o nel Sacerdote l'uccidere il ſopraddetto Calunniatore.

XIX. Il medeſimo Torrecilhas trattando delle altre propoſizioni condannate dal Sommo Pontefice Innocenzo XI., nella p. 472. n. 9. ſi ſpiega colle ſeguenti parole, ibi.

Nella propoſizione XVIII., tra le proſcritte da Innocenzo XI., ſopra la morte del falſo accuſatore, del falſo teſtimonio, e del Giudice, che minacciano danno inevitabile, non fu condannato il dirſi, che la dottrina riprovata della medeſima propoſizione ſia ſpeculativamente probabile, nè fu proibito il dirſi, che ſe in prattica ſi farà quel tanto, che ha condannato la detta propoſizione, non ſia queſto ſolamente peccato veniale.

E proſequendo, nella p. 473. n. 25. aggiunſe: ut ibi.

Ancora ne' medeſimi termini nella condanna della detta Propoſizione XVIII. è probabile, che la medeſima propoſizione, e le ſue condanne ſi debbano intendere dell'Agreſſore in actu primo, *e non dell'Agreſſore* in actu ſecundo, *o di quello, che ſta attualmente offendendo, citando a favore di queſta deteſtabile dottrina Prado, Lugo, Navarro, Bonacina, e Leandro ec.*

XX.

XX. Onde ſotto la cavillazione de' termini ſcolaſtici di *ſpeculative*, e *practice*, e di *in actu primo*, & *in actu ſecundo*, vediamo, che contro ogni ragione, e litterale eſpreſſione delle dette propoſizioni condannate, ſi vuol perſuadere, che è ſpeculativamente probabile l'eſſer permeſſo uccidere ne' caſi contenuti nelle dette propoſizioni, e che pratticamente allor quando queſte ſi trasgrediranno da qualche Sacerdote, o Religioſo, uccidendo chi gli parerà, commetteranno peccato veniale ſolamente, e che in ſeguela di tali propoſizioni ſi deve intendere proibito l'omicidio in *actu primo* ſolamente, che viene ad eſſere quando ſi uccide quello, che ſtà ſolamente diſpoſto a fare l'offeſa; ma che non peccherà quello, che l'ucciderà *in actu ſecundo*, che viene ad eſſere, allor quando *de facto* avrà fatta la tale offeſa. Con queſto giuoco di parole, e diſtinzioncelle puerili, e ſcolaſtiche, abbiamo non ſolamente rovinata la Morale Criſtiana, ed Evangelica, ma per fino la medeſima Ethica de' Filoſofi Gentili, guidati ſol tanto dalla forza della ragione naturale.

XII. Se oggi riſuſcitaſſero Socrate, Platone, Demoſtene, Cicerone, e Seneca, è indubitato, che non potrebbero tralaſciare d'impiegare tutta la forza della loro eloquenza in declamare altamente contro le ſuddette doloſe diſtinzioni, fino a tanto che vedeſſero abolite dal commercio umano tali dottrine ſanguinarie, crudeliſſime, ed infeſtiſſime alla ſocietà civile, a i Principi, ed a tutt' il Genere Umano. Aſcendendo poi a conſultare gli Oracoli Divini, è ancora più indubitato, che colle riferite diſtinzioni viene ad eſſere rovinato il carattere eſſenziale del Criſtia-

ſtianeſimo, che conſiſte nello ſpirito della carità, colla quale ſi retribuiſce bene per male.

XXII. Sentiamo il medeſimo Criſto Signor noſtro, che pienamente ci iſtruiſce ſu queſto propoſito, per mezzo dell'Evangeliſta S. Matteo, e dell Apoſtolo S. Paolo, ut ibi.

Matth. v. Ego autem dico vobis non reſiſtere malo; ſed ſi quis te percuſſerit in dexteram maxillam tuam, præbe illi & alteram: verſ. 39. & verſ. 44. Orate pro perſequentibus, & calumniantibus vos, ut ſitis filii Patris veſtri, qui in Cælis eſt: verſ. 46. & 47. Si enim diligitis eos, qui vos diligunt, quam mercedem habebitis? Nonne & Publicani hoc faciunt? Et ſi ſalutaveritis fratres veſtros tantum, quid amplius facitis? Nonne, & Ethnici hoc faciunt? Eſtote ergo perfecti, ſicut & Pater veſter Cæleſtis perfectus eſt: & verſ. 11. Beati eſtis cum maledixerint vobis, & perſecuti vos fuerint, & dixerint omne malum adverſum vos mentientes propter me. Tandem ad Rom. XII. Mihi vendicta, ego retribuam.

Se ſi doveſſero quì accumulare tutte l'eſpoſizioni, che li Santi Padri hanno fatti di queſti Teſti, per imprimere l'oſſervanza de'medeſimi ne'cuori Criſtiani, ſarebbe certo neceſſario l'eccedere quei limiti di brevità, che ſi ſono voluti oſſervare in queſto compendio.

XXIII. Perciò, che ſpetta al fatto, chiaramente ſi vede, che i medeſimi errori condannati, e palliati co'ſopraddetti ſutterfugj, anche al preſente ſi vanno tuttavia ſeguitando, e pratticando dai riferiti Religioſi: ſtante che, atteſe le prove, ſopra delle quali fù fondata ſolidamente la ſentenza del Tribunale dell'Inconfidenza, ſi è manifeſtato, che i medeſimi Religioſi (fabbricando ſopra il

fal-

falso principio delle calunnie, che avevano procurato di persuadere, e divulgare contro la Real Persona, e suo glorioſiſſimo Governo) nelle conferenze, che tennero in S. Rocco, ed in S. Antonio, ed in altri luoghi coi loro confederati, effettivamente, e d'unanime conſenſo avevano fiſſato, e ſtabilito: Primo, che l'unico mezzo che vi era per effettuare la mutazione del Governo, oggetto principale della loro temeraria ambizione, era ſol tanto quello di tramare la morte del Re noſtro Signore: Secondo, che i medeſimi Religioſi darebbono rifugio, e metterebbono in ſalvo i ſacrileghi eſecutori di si infernal Parricidio: Terzo, che i moſtri, dai quali veniſſe eſeguito l'eſecrando parricidio, non avrebbono peccato, neppure lievemente: Quarto che dalla ſpeculazione, e dalla prattica di queſte deteſtabili dottrine, e dalle conferenze, e confederazioni fatte ſotto il preteſto delle medeſime, era ſtato finalmente prodotto l'orrendiſſimo inſulto, ſeguito nella notte de' 3. Settembre proſſimo paſſato.

TERZO ERRORE.

XXIV. L'empietà del medeſimo proſcritto Nicola Macchiavello, ſi era altresì avanzata a bandire dal Mondo la verità, ſagrificandola all'intereſſe, con perſuadere, che *allor quando ridondaſſe in vantaggio della ſalute corporale, dell'onore, e del patrimonio, ſi poteva dire la bugia, ed a queſt'oggetto ſervirſi di amfibologie mentali, che occultaſſero la verità de' fatti, in ordine al paſſato, e quelle poi ſi poteſſero ſpiegare in quel ſenſo, che ſembraſſe più conveniente, in ordine all'avvenire*, non avendola nè tampoco queſt'Ereſiarca politico perdonata alla

Re-

Religione del giuramento, ma di più perſuadendo, che col medeſimo *giuramento ſi rendevano più credibili le medeſime bugie con aſtratte, o artificioſe amfibologie.*

XXV. Ed eſſendo, che la bugia, ſi diretta, che indiretta è diametralmente oppoſta all' eſſenza della ſomma, ed eterna verità: ed eſſendo ancora notoriamente diſtruttiva della ſocietà civile, e del commercio umano: Queſto eretico, e deteſtabile aſſurdo diede altro giuſto motivo all' indiſpenſabile proibizione, mediante la quale la Santa Sede Apoſtolica ha vietata la lettura dell'Opere di quel corrottiſſimo, e perniciosiſſimo Autore.

XXVI. Le medeſime corruttele però, colle quali colui, ſu tal particolare, aveva preteſo di contaminare la Criſtiana, ed Evangelica morale, e la ſocietà civile, con poca differenza ſono ſtate divulgate come dottrine dai ſopraddetti Religioſi della Compagnia, e loro ſeguaci.

XVII. Paſſa per Dottore di gran conto tra loro, il Caſtropalao; E ſotto la ſua autorità ſi trova ſtampato nelle ſue opere *tom. 3. tract. 14. diſp. 1. punt. 4. num. 4. ibi*: quanto ſiegue. *Concorrendo qualche oneſta cauſa per occultare la verità, come ſarebbe, per la conſervazione della ſalute, dell' onore, o dell' avere, della propria perſona, o di quelle che ti appartengono: come altresì, ſe ti ſarà utile il negare la medeſima verità a colui, che ingiuſtamente la richiedeſſe, non ſi commette verun peccato, negandola: lo ſteſſo dovrà intenderſi giurando amfibologicamente per li motivi ſuddetti.* E dopo d' aver citato Toledo, Suarez, Valenza, Leſſio, e Navarro. Il medeſimo Autore proſiegue, ibi.

Lo

Lo che lo ſteſſo Leſſio tiene per certo, poſto che uno non ſia interrogato, ma ſi eſhibiſca per dare il giuramento; concorrendovi giuſta cauſa per giurare, occultando la verità.

E citando Sanchez, e Bonacina, nel num. 5. proſeguiſce, ibi.

Primieramente, quando uno venga interrogato ſu qualche delitto, in cui abbia a ſuo favore l'opinione probabile, per non eſſere obbligato a ſcoprirlo; quando non venga interrogato giuridicamente, o ancora quando dallo ſcoprire il medeſimo delitto ne poſſa riſultare pregiudizio grave; ſi puol negare d' aver commeſſo il delitto, ſubintendendo, nella carcere, o per confeſſarlo, Sanchez, Clavis Regia... Navarro ... Bonacina .. In ſecondo luogo venendo interrogato de' Complici, per le ſopraddette ragioni uno non è obbligato a ſcoprirli, e puole occultarli, ſervendoſi della medeſima amfibologia, quando così ſia neceſſario ec.

Nel medeſimo ſenſo, perſuadendo eſſer lecite le amfibologie mentali, ſcriſſero Vincenzo Filiuccio nel tom. 10. della ſua Teologia Criſtiana *tract.* 25. *cap.* 11. *num.* 325. 326. 327. *ibi.*

Se vi è caſo, in cui ſia lecito il giuramento fatto con amfibologia puramente mentale....Dico in ſecondo luogo, che la più probabile è, eſſer lecito il giurare ancora in queſto caſo. Dico in terzo luogo, che queſta reſtrizione mentale, non deve eſſere arbitraria, ma bensì proporzionata alla materia, ed alle parole di cui ſi tratta, di maniera tale, che eſprimendoſi venga a formare con quelle un' ordinato, e congruo ſenſo.

E nel num. 329. 330. 331. ibi.

Qual peccato commetta quegli, che ſi ſerve

dell' amfibologia , ſenza che , per ciò fare , abbia una cauſa ragionevole ? Riſpondo , e dico : *Primieramente , che è probabile , che commetta il peccato di bugia , e di ſpergiuro , ſe l'averà confermata con giuramento... Dico in ſecondo luogo, che pare più probabile , che rigoroſamente non commetta peccato , nè di bugia , nè di ſpergiuro.*

Nel medeſimo ſenſo ſi ſpiegano molti altri de' medeſimi Probabiliſti , e tra eſſi *Trullench. lib. 2. Decal. c. 1. dub. 15. Antonio dello Spirito Santo tract. 5. de Jur. diſp. 1. ſect. 9. n. 52. Leſſ. lib. 2. c. 42. dub. 9. n. 48. Caſtropalao diſ. 1. de Jurament. punct. 7. num. 6. Malletus Malliatione 3. pract. 13. Diana part. 2. tract. 6. riſol. 30.*

XXVIII. Sicchè in tutto ciò , che ſi è detto di ſopra , autorizzato da tali pernicioſe dottrine , ſi contengono due graviſſimi peccati ? Il primo conſiſte nel ſacrilego abuſo del giuramento ; poichè allora ci abuſiamo di una coſa , quando l'applichiamo ad un' altro fine totalmente oppoſto a quello , per cui fu iſtituita la medeſima coſa ; e ſiccome il giuramento è ſtato inſtituito da Dio (come dichiara la Sacra Scrittura) ad unico oggetto , che mediante quello venga a manifeſtarſi la verità , non vi cade il minimo dubbio , che ci abuſiamo del giuramento , allor quando noi ce ne ſerviamo per occultare la medeſima verità . L' altro peccato è , che eſſendo quelle reſtrizioni , ed amfibologie , in realtà puramente mentali , per neceſſaria conſeguenza tutti i giuramenti preſtati per confermarle , ſono manifeſti ſpergiuri . Di maniera , che eſſendo il medeſimo giuramento iſtituito da Dio per aſſerire , e manifeſtare la verità , ed eſſendo lo ſteſſo Dio Autore , e difenſore della medeſima ve-

verità, ad effetto di conſervare, mediante quella, la Religione, e la Società, e l'unione Criſtiana, non ſi può coll'abuſo di tali malizioſe reſtrizioni, e colle invenzioni, e ſottigliezze di termini ſcolaſtici, pervertire di tal ſorte la verità, che vengano a convertirſi in una ſacrilega tranſgreſſione de' Divini precetti, ed in manifeſta ruina del Genere Umano.

XXIX. Per queſto i giuramenti devono eſſere ſempre concepiti in termini ſemplici, chiari, e lontani da ogni artificio, e amfibologia di parole, dovendo ſempre interpretarſi tali quali ſuonano; e più toſto a favore di quella parte, che li preſta con dolo, e malizia, conforme cattolicamente, e dottiſſimamente conclude Fr. Daniele Concina t. 4. in Decal. diſſert. 4. c. 1.

XXX. Volendoſi ciò intendere diverſamente, cauſarebbe orrore fino ai medeſimi Gentili, che ſolamente ſi governarono col lume della ragione naturale, e farebbe altamente declamare gli ſteſſi Filoſofi Gentili, ſe oggi tornaſſero al Mondo, contro i riferiti Probabiliſti Criſtiani, inſegnandoci la Storia, che tra i Romani fù sì ſagroſanta, ed inviolabile la religione del giuramento, che condannavano come vizioſa, e ſacrilega qualſivoglia interpretazione, che ſi pretendeſſe fare per eluderlo. Da queſto religioſo coſtume venne il caſo riferito da *Tito Livio Decad.* 1. *lib.* 3. *num.* 20. caſo, dico, nel quale pretendendo certi Tribuni della Plebe d'interpetrare un giuramento, che era ſtato fatto, coll'intenzione di aſſolvere dal vincolo del detto giuramento il Popolo Romano, queſto al ſuo proprio intereſſe preferì l'oſſervanza del giuramento.

XXXI. Or ſe tanto farebbono i Filoſofi Gentili,

tili, di quali invettive non ſi ſervirebbono i Santi Padri della Chieſa Cattolica, per sbandire, ed eſtirpare dall'unione Criſtiana, e dalla Società Civile tali perniciosiſſime cavillazioni, ordite con giochi di parole, per confondere la verità, e profanare la Religione del giuramento? Per poter inferire ciò, che direbbono in tal caſo quegli illuminati Maeſtri, ſentiamone qualcuno. Sia il primo S. Agoſtino nell' Epiſt. 125. ad Alipium, ibi: *Non dubito d' affermare, come certiſſimo, che le parole del giuramento ſi devono interpretare ſecondo l'eſpettazione di quello, a di cui favore ſi giura, e non già ſecondo le parole di quello, che prende il giuramennto, atteſochè, chi ha giurato, ha di già conoſciuta l' intenzione dell' altro, in di cui favore doveva giurare, per ſoddisfare alla buona fede colla ſua depoſizione ..... Donde ne viene, che ſono ſpergiuri quelli, che adattandoſi al ſuono delle parole, ingannano l'eſpettazione di quelli, a favore de' quali giurano.*

E nell'Epiſt. 126. ibi.

Quello, che ingannerà l'eſpettazione delle Perſone, avanti delle quali prenderà il giuramento, ſarà ſpergiuro.

XXXII. Sia il ſecondo S. Iſidoro lib. 2. ſent. cap. 31. ibi: *Qualunque Perſona, che giuri, per quanto ſia grande l' artifizio delle parole, di cui ſi ſerve, ſappia, che per teſtimonio della ſua coſcienza ha Dio noſtro Signore, il quale riceve il ſuo giuramento nel medeſimo ſenſo, in cui lo prende la Perſona, a favore della quale vien dato il giuramento: Che perciò, chiunque depone artificioſamente, ſi fa Reo due volte; una, perchè pren-*

prende il nome del medesimo Iddio in vano ; l' altra perchè inganna dolosamente il suo prossimo.

XXXIII. Sia il terzo S. Raimondo in Sum. Titul. de Jurament. & Perjur. sub finem.

Si deve ancora riflettere , che se tanto quello , che ha giurato , quanto quello , che ha esatto il giuramento , hanno nel medesimo framischiato qualche dolo , l' interpretazione si deve prendere a favore dell' intenzione di quello , che non si è servito , nè di frode , nè d' artificio : 22. quæst. 5. Quæcumque : & §. si ergo; & cap. qui perjurare ; & §. Ex his. *Atteso che Iddio disprezzatore delle doppiezze , attende solamente la semplice intenzione dell' uno , e dell' altro , sì per parte di quello che riceve , che per parte di quello , che dà il giuramento , disprezzando , ed aborrendo l' artificio delle parole ec.*

XXXIV. Sia il quarto S. Tommaso 22. *quæst.* 89. *art.* 7. *ad* 4. *ibi.*

Allor quando l' intenzione di quello , che giura , e di quello che esige il giuramento , non si trovano uniformi , se questo procede da dolo in quello , che ha giurato , il giuramento si deve interpetrare secondo la buona , e sana intelligenza di quello , a di cui favore fu prestato.

XXXV. Sia il quinto S. Prospero , le di cui parole si trascrivono nello stesso idioma , in cui furono scritte per non pregiudicarlo nell' eleganza , che ha ne' versi latini , che si trovano inseriti , *apud Hincmarum nel lib. de Divortio Lotharii , & Titbergæ ibi.*

At si jurandi te causa perurget , & arctat ,
Id puris verbis , id gere mente pia.
Nec verbi arte putes te fallere posse Tonantem ,

Cui nihil abſtruſum eſt, cui tua corda patent.
Qui non ut juras, ſed ut id juraſſe putavit,
Cui juras, audiit; ſicque es utriuſque reus:
Nempe Deo, in vanum cujus vis ſumere nomen,
Seu Socio, quem atra fallere fraude paras,

XXXVI. Con tutti queſti giuſtiſſimi motivi, furono poi egualmente proſcritte dalla Chieſa di Dio, e dal commercio de' Fedeli Criſtiani quelle deteſtabili, aſſurde, e pernicioſiſſime dottrine, d' occultare la verità con i giuramenti falſi, o mediante il modo diretto di negarla per intereſſe; o mediante il modo indiretto di cavillarla con amfibologie, e reſtrizioni mentali; ed il Sommo Pontefice Innocenzo XI. riprovò i medeſimi inganni, ed amfibologie nelle propoſizioni 24. 25. 26. 27., e 28. tra le altre, che furono dal medeſimo condannate fin ſotto i 2. Marzo del 1679.

XXXVII. Non oſtanti però tutte le ragioni, e tutte le autorità, con cui tali Dottrine ſono ſtate riprovate fin da' medeſimi Filoſofi Gentili, e con cui più ſingolarmente, con il lume della Religione, furono condannate da' Santi Padri, e dopo queſti dalla Sede Apoſtolica, con tuttociò è pubblico, e notorio, che li medeſimi Religioſi attualmente le inſegnano, ſieguono, e pratticano.

XXXVIII. Per concludere, che queſti Religioſi inſegnano, e ſeguitano le dette opinioni, oltre i Dottori ſopra traſcritti, ſi poſſono ancor vedere molti altri, che cita, e confuta il dottiſſimo, e piiſſimo Fra Daniele Concina nel *tom.* 4. *in Decal. diſſert.* 4. *cap.* 1. *cap.* 3., *e cap.* 5.

XXXIX.

XXXIX. E per concludere ancora, che attualmente pratticano queſte Dottrine riprovate, baſta leggere la ſentenza della degradazione emanata dal Tribunale degli Ordini fin ſotto li 11. del corrente meſe di Gennajo, ove ſi trovano le ſeguenti parole, ibi. *E ancorchè li Rei Franceſco d' Aſſiſi de Tavora, e D. Girolamo de Attayde, pertinacemente negaſſero d' eſſerſi trovati preſenti al riferito inſulto, ſi trovano per altro pienamente convinti da un gran numero di Teſtimonj di viſta*, e de facto *proprio, che in qualſivoglia caſo fanno prova, conforme diſpongono le leggi.*

XL. Onde queſti Rei avendo contro di loro la più eſuberante, e concludente prova, che poſſa mai deſiderarſi per provare qualſivoglia delitto anche meno privilegiato: e ſapendo quelli eſſervi poſitiva certezza, che da loro effettivamente era ſtato commeſſo il riferito delitto; ciò non oſtante ſi mantennero ſempre nella più oſtinata, ed infleſſibile negativa, anche riguardo a i complici, non avendoli moſſi, nè la notorietà de' loro delitti, ne la certezza, che non gli ſarebbono ſtate di verun giovamento le loro negative; ma conſta però, che le ragioni, per le quali s'indurirono in queſt'erronea coſcienza, e pertinacia, furono: Prima l'eſſer loro ſtato perſuaſo, che non peccavano, nè pure lievemente, commettendo l'orrendo inſulto, per il quale furono puniti: ſecondo, che non erano obbligati a manifeſtare le loro colpe, nè quelle de' loro complici, ancorchè ne veniſſero interrogati, conforme fu fatto reiterate volte ſotto il giuramento.

XLI. E pure così ſi regolarono nel caſo di una congiura, e di un tradimento formale, tal-

mente pernicioſo, che con quello ſi ſarebbe rovinato tutto queſto Regno, e Dominio, e ſarebbe ſtato ridotto nella maggior confuſione, coſternazione, e calamità, baſtando ſoltanto, che foſſe tradimento di primo capo, per obbligare, non ſolo i ſopraddetti, ma qualſivoglia perſona, che aveſſe avuto notizia di un sì atroce delitto, per doverlo denunciare, ſagrificando i delinquenti alla quiete pubblica; e ciò ſotto pena di rimaner ſoggetti al medeſimo caſtigo dovuto a' Delinquenti, conforme ſi trova eſpreſſamente ſtabilito nell'ordinazione, o legge del *lib.* 5. *tit.* 6. *ſ.* 12.

XLII. Queſta legge è ſtata ſempre accettata, ed oſſervata in queſto Regno, nè poteva tralaſciarſi di far così ſenza peccato, atteſa la conſervazione della quiete pubblica; poichè dicendoſi il contrario, ſarebbe un' aſſurdo proſcritto dalla Chieſa di Dio, nella propoſizione 28. tra le condannate dal Pontefice Aleſſandro VII. il 24. Settembre 1685.: Ed in queſti termini eſſendo neceſſario per il ben comune, e per la quiete pubblica, che i ſopraddetti Rei denunciaſſero i complici; nè tampoco i medeſimi Probabiliſti hanno avuto l'ardire di ſcrivere, doverſi preferire l'indennità particolare, ed ingiuſta de' riferiti complici, al pubblico vantaggio di eſtinguere la congiura, acciocchè non offenda.

QUARTO ERRORE.

XLIII. Con tutto che ſiano tanto pregiudiziali alla Chieſa, ed allo Stato i tre ſopra riferiti errori, ló è ancora molto più, ſe puole eſſerlo, quello, che il Ven. Servo di Dio D. Gio-

van-

vanni de Palafox Veſcovo de la Puebla degli Angeli, con lettera ſcritta li 8. Gennaro del 1649. rappreſentò al Santo Pontefice Innocenzo X., acciocchè foſſe condannato, ſpiegandoſi come appreſſo ne paragrafi 108. 109., e 110. della medeſima lettera.

Quale è quella Religione, che abbia coſtituzioni particolari, ed occulte: privilegj reconditi: inſtituzioni impenetrabili: e che aſconda tutto il di più, che riſguarda il ſuo governo, come ſe foſſe un miſtero? Confeſſo, che tutto ciò, che è incognito, ha l'apparenza di magnifico; ma è altresì reputato per ſoſpetto, lo che io tengo per certiſſimo, ed evidentiſſimo, per quello riguarda gli Ordini Eccleſiaſtici. Tutti gl'Inſtituti delle altre Religioni, e tutte le Coſtituzioni, Regole, e determinazioni de' Concilj, della Chieſa, e di tutti i Pontefici, Cardinali, Veſcovi, e di tutto il Clero in generale, ſono manifeſti a tutto l'Univerſo. La Chieſa non abborriſce la luce, ma bensì le tenebre, eſſendo illuminata da quel perenne fonte di luce, che diſſe: Ego ſum lux Mundi. *Egualmente ſi traducono, e ſi trovano collocati in tutte le pubbliche Biblioteche i Privilegj, Iſtruzioni, Direzioni, e Statuti di tutti gli altri Ordini Religioſi; di maniera tale, che un Novizio dell' Ordine di San Franceſco puol vedere, e ſaper ſubito ciò, che dovrebbe fare, ſe in quello ſteſſo giorno veniſſe eletto Generale di quella Serafica Famiglia.*

Nella Compagnia di Gesù però vi ſono molti Religioſi, e ancora de' Profeſſi, che ignorano le loro proprie Coſtituzioni, i Privilegj, e le Iſtituzioni, delle quali ſono conſapevoli alcuni pochi ſolamente, conforme molto bene ſaprà la Santità

Vo-

Voſtra. *Non ſi governano colle Regole, che ſono manifeſte alla Chieſa Cattolica, ma bensì con una interiore direzione nota ſolamente a i Superiori, e con alcune ſegretiſſime accuſe così pericoloſe, che producono, o piuttoſto abortiſcono molte, ed innumerabili eſpulſioni, e finalmente appreſſo di eſſi governano più i loro coſtumi, che le Leggi. E chi ſarà quegli, che non veda, e conoſca; quanto ciò ſia incongruo, e contrario alla natura umana.*

XLIV. Queſt' errore poi che i Superiori di queſta Religione in ogni Provincia abbiano da avere una conventicola d' Uomini, che ſi radunano, ſenza che, nè dentro, nè fuori delle loro Caſe ſi poſſano ſapere, nè gli oggetti, nè i motivi, per i quali ſi ſono radunati, nè le materie, che hanno fiſſate, e ſtabilite da trattarſi in tal Conventicole d' Uomini, che per reprimere i loro ſudditi non hanno altre leggi, che quelle de' detti ſegrettiſſimi dettami, e di pratiche egualmente impenetrabili, e ſopra tutto, la via arbitraria, e l'intereſſe, che gli uniſce in dette Conventicole d' Uomini, che attaccati a quelli miſterioſi, o più toſto perniciosiſſimi ſegreti, ſi mantengono in un' aſſoluto diſpotiſmo di caſtigare, ed eſpellere arbitrariamente tutti i loro ſudditi, come loro pare: e d' Uomini in fine, che ſegregati da tutte le altre impreteribili regole del dritto Naturale, e Divino, per non dare a quelli che caſtigano, o eſpellono notizia de' difetti per difenderſi, li tengono ſotto una ſervile, e cieca ſoggezione, per far loro eſeguire tutto ciò, che vogliono.

XLV. Percio i Romani nel tempo ſteſſo, che come Gentili ammetterono qualunque culto pubblico de' falſi Dei, che tra di loro ebbero ſuperſtizio-

ſtizioſa adorazione, come buoni Politici, nonoſtante la loro religioſa ſuperſtizione, proibirono qualunque culto particolare d'Uomini, che ſotto apparenza di Religione ſi foſſero congregati, ſe prima non ſi ſapeva fuori de' luoghi ove ſi radunavano, ciò, che ivi facevano: E le ſante, e neceſſarie leggi, che dopo proibirono ſomiglianti conventicole, ſono fondate ſopra queſto neceſſario coſtume, e ſulla ragione di Stato, conforme lo atteſtano nel Codice gl'Imperatori Arcadio, ed Onorio nel *tit. 3. de Epiſcopo, & Clericis Lege* 15. *ibi*.

Si proibiſce, che nè tampoco fuori della Chieſa ſi facciano conventicole illecite in qualſivoglia caſa particolare, ſotto pena della proſcrizione alle medeſime Caſe, ſe li Padroni riceveranno in eſſe de' Sacerdoti, che fuori della Chieſa facciano tali tumultuoſe conventicole.

Onde ben ſi vede, che queſta proibizione di conventicola è una Legge generale, che la ragione di Stato ha reſa commune, ed indiſpenſabile a tutte le Nazioni culte dell' Europa.

XLVI. E perciò molti de' più dotti, pii, e Religioſi Uomini, che fiorirono nel tempo, in cui le ſopraddette conventicole avevan corrotta l' oſſervanza de' primitivi, e ſanti Iſtituti della Compagnia di Gesù, declamarono contro queſto perniciosiſſimo errore, predicendo, con illuminato giudizio, le funeſte conſeguenze, che ne ſeguirebbono da una corruttela sì grande, e alla Chieſa, ed allo Stato.

XLVII. Il Celebre, e famoſo Dottore Melchior Cano Veſcovo di Canarias, a neſſuno inferiore in virtù, e dottrina, nella Lettera che

ſcriſ-

ſcriſſe al Padre Regla dell'Ordine di S. Agoſtino, e Confeſſore dell'Imperatore Carlo V., ſi ſpiegò con queſte formali parole, ibi.

Iddio voglia, che a me non abbia a ſuccedere ciò, che ſi finge eſſer ſuccceduto a Caſſandra, la quale non trovò, chi gli daſſe credito, ſe non dopo, che Troja era ſtata diſtrutta dall' incendio. Se i Religioſi della Compagnia continuano nella ſteſſa forma, che hanno principiato, voglia Iddio, che non giunga quel tempo, in cui i Re vogliano loro reſiſtere, e che non trovino i mezzi ſufficienti a difenderſi.

XLVIII. Arias Montano (celeberrimo Bibliotecario di D. Filippo II. Re di Spagna, ed Eccleſiaſtico di primo rango, verſatiſſimo nelle lettere ſagre, come tutto il Mondo ſa, e che ad una gran pietà unì un eguale erudizione) nella lettera, che ſcriſſe al detto Monarca da Anverſa li 18. Febbrajo del 1571., ſi ſpiegò ancor egli con queſte formali parole, ibi.

Come ſervo fedele, ed obbligato, oſſervando la ſemplicità Criſtiana, e la fedeltà, che devo oſſervare per tutto ciò, che riguarda, e concerne il ſervizio di Dio, e di V. M., e la buona amminiſtrazione di queſte Provincie ſoggette alla M. V., per ſoddisfare agli obblighi che ho (per quanto mi ſarà poſſibile,) atteſto, ed eſorto, che una delle iſtruzioni, che la M. V. deve far ſpedire, ed oſſervare ſeveriſſimamente da' Governatori, e Miniſtri, sì preſenti, che futuri, delle Fiandre, deve eſſer quella, che i Geſuiti non abbiano ingerenza veruna co' medeſimi: Che non gli comunichino coſa alcuna di negozio: nè ſi prevalgano della loro autorità, e ſoſtanze: E ſpecialmente, che il Governatore di queſte Provincie non abbia ardire di tenere appreſſo di ſe alcuno di eſſi per Predica-

dicatore, o Confeſſore. In Dio, e nella mia coſcienza giudico, e chiaramente conoſco, che queſto importa più, che tutt' altro agl' intereſſi della M. V., ed al buon governo di queſte Provincie. E la M. V. tenga per indubitato, che fuori della medeſima Compagnia, pochiſſime perſone ſono in Spagna, che abbiano sì chiare, e convincenti pruove delle pretenſioni, degli obietti, e fini di queſti Religioſi; degli artificj, e cabale, che mettono in opera per conſeguire, ed ottenere quei fini, che ſi propongono, e ſimilmente di molte altre coſe particolari di queſto genere, che attentiſſimamente ho procurato di verificare, non già nello ſpazio di un ſolo anno, ma per il decorſo di quindici anni intieri.

XLIX. In ſomiglianti termini ſi ſpiegò il Beato Fra Girolamo Battiſta de la Nuza Veſcovo di Aragona, ſoggetto illuſtre in virtù, e dottrina, nel Memoriale dal medeſimo preſentato al Pontefice Paolo V., nel 1612., come altresì fecero molti altri Soggetti di celebre letteratura, e ſingolar virtù, de' quali ſe ne potrebbe fare un ben diffuſo Catalogo.

L. Non oſtante i clamori di sì dotti, illuminati, e zelanti Soggetti, gli artificj di queſti Religioſi prevalſero ſempre per mantenerſi nell'abuſo delle riferite conventicole, e nel diſpotiſmo da loro in eſſe ſtabilito; e fin dal tempo, in cui il medeſimo Ven. Veſcovo D. Giovanni de Palafox ſcriſſe al Sommo Pontefice Innocenzo X. la lettera degli 8. Gennajo 1649. già ſopra ponderata, erano grandiſſime le rovine, che queſti Religioſi avevano fatte, sì nella Chieſa di Dio, che nello Stato, come appunto ponderò il medeſimo Vener. Veſcovo ne' paragrafi 111., e 112. della riferita lettera, col-

colle parole immediatamente ſeguenti alle già copiate ſotto il num. 43. di queſto Compendio. ibi.

Quale è quell'altra Religione, che abbia ſuſcitati tanti diſturbi, prodotte tante emulazioni, eccitate tante querele, e che abbia intrigate con tante controverſie, e con tante liti le altre Religioni, il Clero, i Veſcovi, e le giuriſdizioni ſecolari, ed Eccleſiaſtiche? Vi ſarà ſtata qualche Religione, che abbia eccitata queſta, o quella inquietudine; neſſuna però ne ha ſuſcitate tante come la Compagnia.

Queſta contende co' Religioſi Scalzi, ed Oſſervanti ſopra la mortificazione, e penitenza: Col Monachiſmo, e Mendicanti ſopra del coro: Co' Cenobiti ſopra la Clauſura: Con i Domenicani ſopra la Dottrina: Co' Veſcovi ſopra la giuriſdizione: Co' Capitoli, e Parochi ſopra le decime: Co' Principi, e Repubbliche ſopra lo Stato, e tranquillità pubblica de' Regni? Co' ſecolari ſopra le ricchezze, i contratti, e commerzj, non ſempre leciti: E finalmente contende con tutta la Chieſa Univerſale, e colla Santa Sede Apoſtolica fondata ſopra quella Pietra, che è Criſto; poichè ſe non contradicono alla medeſima Santa Sede Apoſtolica colle parole, lo fanno però co' fatti, come evidentiſſimamente ſi prova nel preſente affare.

Qual'altra Religione vi è ſtata, che con tanta libertà abbia impugnata la Dottrina de' Santi Padri? Qual' altra Religione ha trattati con meno riverenza quegli Anteſignani della Fede, Colonne della Chieſa, e degniſſimi, ed illuminatiſſimi Maeſtri? Qualſivoglia moderno Scrittore Geſuita, non ſolamente dice, e ſcrive, ma pubblica in ſtampa colle ſue Opere, che S. Tommaſo ha sbaglia-

gliato, e che San Bonaventura ſi è ingannato.

LI. Nè poteva in conto alcuno ſuccedere diverſamente dalla nuova forma di Governo già ſtabilita da i detti Religioſi colle loro rilaſſatezze, dimoſtrate ne' tre precedenti errori, sì riſpetto a i coſtumi degli ESTERI (così eſſi chiamano gli Eccleſiaſtici, e Secolari, che non ſono addetti alla loro Compagnia); che riſpetto al governo interiore della medeſima Compagnia di Gesù, (o de' NOSTRI) come eſſi ſi chiamano: non poteva far a meno, che non ne ſeguiſſero da tal nuovo metodo da eſſi Religioſi ſtabilito ne' detti due governi, i pernicioſiſſimi, e funeſtiſſimi effetti, fin dalla prima corruttela della medeſima Compagnia, già preveduti, e predetti da' pii, ed illuminati Soggetti ſopra citati: effetti dico, che nella ſteſſa forma, che erano ſtati previſti, e predetti da quei grand' Uomini, ſi ſono poi verificati con tanti, e sì ſtrepitoſi fatti, quanti ſono ſtati quelli dal medeſimo Ven. D. Giovanni de Palafox indicati al Sommo Pontefice Innocenzo X. nella declamazione ſopra traſcritta, e quanti ſono quelli, che da quel tempo fino ad ora ſi ſono veduti, e con tanto dolore, e ſcandalo ſi ſtanno attualmente vedendo.

LII. Imperciocchè ſe per una parte i detti Religioſi fecero colle lore rilaſſatiſſime dottrine ſopra ponderate nella Società degli ESTERI (che in ſomma viene ad eſſere l' unione Criſtiana, la Società Civile, ed il Commercio umano), che foſſero lecite le calunnie, innocenti gli omicidj, officioſe, ed incolpabili le bugie, ammiſſibili i ſpergiuri, inutili le deciſioni de' Sovrani, e

ni, e fruſtranea la ſoggezione de' Sudditi ai loro Superiori competenti: permettendo, che qualſivoglia individuo della medeſima Società degli ESTERI poſſa calunniare, ammazzare, mentire, e ſpergiurare tutte le volte, che gli venga ſuggerito dal proprio intereſſe, ſenza che i Calunniatori, omicidi, bugiardi, e ſpergiuri ſiano di ciò reſponſabili alle Leggi Divine, ed umane, e ſenza che abbiano veruna neceſſità di ricorrere ai Sovrani, o ai loro Magiſtrati, acciocchè gli venga fatta giuſtizia, era facile a prevedere, e predire da qualſivoglia perſona, ancorchè di mediocre capacità, e che non aveſſe tutti i lumi di quei grand' Uomini ſopra citati, che queſta Società degli ESTERI non potea ſuſſiſtere, ſenza un'evidente miracolo. Poichè, in vigore delle ſopraddette pernicioſiſſime Dottrine, ſciolti in eſſa i vincoli più forti, e più indiſpenſabili per la conſervazione dell' unione Criſtiana, della Società civile, e del Commercio umano; neceſſariamente gli individui di queſta Società dovevano rimanere (come in fatti ſono rimaſti) in una continua oppoſizione gli uni cogli altri, in una inconciliabile, e perpetua diſcordia di ſentimenti, che in tale Società, ed in tutti i Stati compreſi in eſſa impoſſibiliſitaſſero quella regolare armonia, e natural conſiſtenza, dalla quale ſolamente puol riſultare a' medeſimi Stati la forza per ſoſtenerſi, e mantenerſi.

LIII. Queſti Religioſi dall' altra parte contraditoriamente hanno ſtabilito a favore dell' unione, conſiſtenza, e forza dell'altra Società de'NOSTRI un Governo, che non ſolamente è monarchico, ma che nell' eſſenza della Monarchia è talmente ſovrano, talmente aſſoluto, e

diſ-

diſpotico ; che in eſſo nè tampoco i Provinciali , o Commiſſarj, che governano nelle differenti Provincie, poſſono interporre dilazione , o giudizio , che ritardi l'eſecuzione degli ordini del loro ſupremo Superiore : Nè i Commiſſari ſono obbligari a manifeſtare ai loro Sudditi , ma bensì a naſcondergli le impenetrabili Leggi, colle quali giudicano tutto ciò, che decidono : Nè i ſudditi di queſti Governi Provinciali , dai Novizj , ſino ai Profeſſi del quarto voto incluſive , poſſono avere la minima libertà di domandar, la comunicazione delle riferite leggi, o fare iſtanza, che loro venga communicato il proceſſo delle loro colpe , per le quali vengono caſtigati, ed eſpulſi dalle medeſime leggi, ſenza averle nè pure conoſciute ; come, nè tampoco poſſono fare il minimo , e più indifferente diſcorſo ſopra le riferite impenetrabili leggi , e ſopra gli arcani , che in eſſe ſi aſcondono , nè traſcurare in qualſivoglia modo l'obbedienza , ed eſecuzione de' mandati , ed ordini dei Superiori , per duri, ed oppoſti, che ſiano a' dettami del loro intendimento , ſenza che immediatamente ne ſiegua, o un'aſpriſſimo caſtigo , o una ineſorabile eſpulſione.

LIV. Di maniera che per mezzo di un tale diſpotico, ed inviolabile potere legislativo , di quella venerazione, che i ſudditi preſtano ai miſterj di quelle leggi, che mai hanno vedute, e per quella materiale, cieca, ed immancabile obbedienza, con cui i medeſimi ſudditi obbediſcono a tutto ciò , che i Superiori loro comandano , e ciò ſenza ripugnanza, o replica ; quella Società de' NOSTRI giunſe a coſtituire un Corpo, talmente conſiſtente, e fórte , come ſi è manifeſtato , e ſi ſta manifeſtando, medianti i ſtrepitoſi effetti ſopra riferiti.

LV. A viſta dunque della combinazione de' Governi contradittorj di queſte due Società degli ESTERI, e de' NOSTRI, evidentemente, e palpabilmente ſi deve concludere, che l' errore, che riſulta da queſta contrarietà di Governi, è l' errore degli errori; e quell'errore, per cui, e la Chieſa, e lo Stato vengono coſtituti nell' eſtrema neceſſità di rimediarvi, e provedervi con i più pronti, ed efficaci rimedj: dimoſtrandoſi colla riferita combinazione, e contrarietà, che da eſſa riſultano: Primo, che la Società degli ESTERI non potrà fare a meno di non ſoccombere intieramente all'altra Società de' NOSTRI, ſe nella prima tutto è rilaſſatezza, diſcordia, e mancanza di ſoggezione al Governo, onde per il diſordine, e confuſione, queſta Società dovrà neceſſariamente diſcioglierſi, ed annichilarſi; quando all'oppoſto nell'altra Società de' NOSTRI tutto è unione, conſiſtenza, ſubordinazione a' Superiori, e mutua cooperazione de' membri a favore del Capo di quel gran corpo per ſoſtenerlo. Secondo: Ciò ſuppoſto, il contratto di mutua corriſpondenza tra le due riferite Società è leonino, e come tale intollerabile; poichè nel tempo ſteſſo, in cui la Società degli ESTERI ha ſempre procurato di venerare, arricchire, e beneficare a tutto potere l'altra Società de' NOſtri, queſta da tanti anni ſta faticando indefeſſamente, e clandeſtinamente per rovinare quella, e per fabbricare la propria grandezza ſopra le ſtragi, e deplorabili rovine della medeſima.

LVI. Confermandoſi con ciò l'urgentiſſima neceſſità, che vi è di immediatamente prendere efficaci, e pronti rimedj, ſtante le moſtruoſe jattture, e orrende deſolazioni, che la mancanza di tali

rimedj ha cagionate nella Chiesa, nello Stato, e ultimamente in questi Regni, e Dominj.

LVII. Per quello riguarda alla Chiesa di Dio, basterà soltanto riflettere a ciò, che la Sede Apostolica ha patito per causa della detta Società de' NOSTRI ne' Pontificati di Clemente VIII., Paolo V., Innocenzo X., Alessandro VII., Innocenzo XI., e loro Santissimi Successori; stante che questa Società ha disprezzate, ed infrante le Costituzioni, e dichiarazioni Pontificie: ha illaqueata la Santa Sede Apostolica colle Corti de' Principi secolari; per sostenere le sue rilassatissime dottrine, e dopo d' esser state proscritte dalla Santa Romana Chiesa, ha resistito alle condanne della medesima, per mezzo de' suoi Missionarj si è mantenuta nella contumacia di non obbedire alle Bolle Apostoliche spedite per l'Asia, e per l'America, non ostanti le tremende censure fulminate in esse, e non ostante, che le medesime censure fossero *latæ sententiæ*; poichè sempre la Società ha resistito inflessibilmente, ed ostinatamente.

LVIII. Per quello poi, che risguarda l'urgenza dell'estrema necessità de' rimedj rispetto lo Stato Secolare, basta altresì soltanto riflettere a' disturbi, che la detta Società de' NOSTRI causò al circospetto Governo della Repubblica di Venezia, che fu obbligato di esiliare la detta Società de' NOSTRI per difendere la quiete pubblica, conforme apparisce dal noto Decreto emanato nel Mese di Maggio del 1606., e rivocato nel 1657. Basta riflettere ai sedizioni, e sanguinarj discorsi, consiglj, e cooperazioni, funestissimi effetti, delle quali furono il primo assassinio intentato contro Enrico IV. Re di Francia nell'

anno 1593. per mezzo di Pietro Barrier : il ſecondo principiato ad eſeguirſi nel giorno 27. Dicembre dell'anno ſeguente, per mezzo di Giovanni Chatel, lo che diede motivo all'eſpulſione de' detti Religioſi da quel Regno, e ad eſſer ſtato condannato a morte il P. Guignard, ed altri meſſi ſotto i tormenti, e proſcritti ; e l'ultimo infame colpo dell'indegno Franceſco Ravaillac, che ſotto li 14. Maggio del 1610. privò quel Monarca della ſua glorioſa vita ; eſſendo ſeguita la ſua morte, dopo d'eſſer ſtata predetta molto tempo prima in Napoli dal P. LAGONA, e nella Quareſima precedente in S. Severino dal P. HARDI, ambedue Religioſi della Compagnia di Gesù; e la morte del detto Monarca, quindici giorni prima che ſuccedeſſe, fu altresì pronoſticata in Bruſſelles, ed in Praga.

LIX. E finalmente per dimoſtrare la medeſima urgentiſſima neceſſità di pronti, ed efficacj rimedj, per ciò, che riſguarda queſto Regno, e ſuoi Dominj, acciocchè poſſa fraſtornarſi la sfacciata temerità, ed il rapido progreſſo delle uſurpazioni, perturbazioni, ed attentati della riferita Società de' NOSTRI : baſta altresì riflettere, primo : che i detti Religioſi colla loro forza, ed autorità, hanno ſempre reſe di niun valore tutte le Bolle Pontificie, e Leggi Regie, che furono promulgate ad unico oggetto di proibire nell'Aſia, e nell' America la ſchiavitù degl'Indiani, e Cineſi, ed il commerzio de' Miſſionarj, che generalmente mettevano in ſchiavitù i detti Indiani, e Cineſi, arrogandoſi il commercio dell'Aſia, e dell'America Portogheſe, non oſtanti tutte le riferite Bolle Pontificie, e Regie Leggi, che avevano condannate queſte iniquità, e meſtruoſità con pene temporali, e con ſcommuniche *latæ ſententiæ*.

LX.

LX. Baſta riflettere in ſecondo luogo, che con tutte le proibizioni ſopradette, i detti Religioſi machinarono, e proſeguirono il piano della Repubblica, con cui avevano clandeſtinamente progettato di farſi Padroni di tutto il Braſile in breve tempo, e ciò con quei ſtravaganti, e riprovati mezzi, che dal Re noſtro Signore furono rappreſentati alla Santa Memoria di Benedetto XIV.

Nella Relazione ſuccinta della Repubblica, che i Religioſi Geſuiti delle Provincie di Portogallo, e Spagna avevano ſtabilita ne' Dominj Oltramarini di dette Monarchie, ec.

LXI. E finalmente baſta riflettere, che la detta Società de' NOSTRI fin da quel tempo, in cui ſi diſinganno di poter avere veruna influenza nel Gabinetto di queſta Corte, nè forze per ſoſtenere nel Braſile quel vaſtiſſimo, e perniciosiſſimo progetto di Repubblica, nel modo ſopra riferito; principiò ſubito a machinare, e a formare cabale, non ſolo in queſta medeſima Corte, Regno, e ſuoi Dominj, ma ancora ne' Paeſi eſteri; e ciò a ſolo fine di diſtruggere l' alta riputazione, e il felice Governo di S. M., e precipitandoſi d'aſſurdo in aſſurdo, giunſe fino a formare nella medeſima Corte le infami fazioni, prodotto delle quali fu l' abbominevole congiura, che abortì, anzi ſcoppiò coll' eſecrando inſulto della notte de' 3. Settembre dell' anno paſſato, e giudicato, e condannato colla ſentenza emanata ſotto li 12. Gennajo di queſt' anno, con prove concludenti, e tal, che non hanno laſciato luogo al minimo dubbio.

LXII. In queſto inſulto notoriamente, e manifeſtamente è ſtato oſservato tutto ciò,

che fu pratticato nell'altro orribile inſulto commeſſo contro di Enrico IV. Re di Francia li 14. Maggio del 1610. Poichè nella ſteſſa forma, che allora fu pronoſticata la morte di quel Principe, molto tempo prima nella Città di Napoli dal P. LAGONA; nella Parrocchia di S. Severino di Parigi dal P. HARDI, ambedue della Compagnia di Gesù, e quindici giorni prima, che ſuccedeſſe quell' orrendiſſima cataſtrofe nella Città di Parigi, fu pronoſticata in Bruſſelles, e in Praga: preſentemente ne' ſteſſi termini identifici, i detti Religioſi, non ſolo in molte Corti d'Europa, ma dentro queſta medeſima, e nelle Provincie di queſto Regno hanno pronoſticato, che la glorioſiſſima vita di S. M. ſarebbe ſtata breve, e che non averebbe ecceduto oltre l'ottavo anno del ſuo beneficentiſſimo governo; e come ſe queſto foſſe ſtato poco, nelle circoſtanze de' tempi più proſſimi al detto abbominevole, e ferociſſimo inſulto, con sfacciata, e impercettibile temerità giunſero fino ad individuare, e ſpecificare, che la medeſima Auguſtiſſima Vita non poteva oltrepaſſare quell'infauſtiſſimo meſe di Settembre. Queſto è quel tanto, che in ambedue quegli orrendi caſi colla più deteſtabile, e nera malizia è ſtato praticato da queſti Religioſi.

LXIII. Se quell'atrociſſimo colpo, di cui preſentemente ſi tratta, aveſſe prodotto l'eſecrando fine, per cui fu diretto, i detti Religioſi nella credulità delle Perſone pie, e innocenti di sì perverſe malizie, averebbero fatta paſſare come iſpirazione Divina, la ſcienza, che eſſi avevano dell'aſſaſſinio concertato, ed a quelle loro predizioni averebbero fatto attribuire il culto di tante, e venerabili profezie.

LXIV.

LXIV. Essendosi però degnata l' Onnipotente Mano di Dio, con tanti, e replicati miracoli di frastornare l' effetto di quell' orrendissimo colpo, i detti Religiosi hanno preteso di convertire in merito la loro stessa infame confusione: Atteso che tentarono di persuadere, che le loro antecedenti perdizioni (che realmente erano state minaccie de' gastighi del Cielo, per così deludere, costernare, e prevenire il Popolo per i loro fini) erano stati avvisi officiosi; poichè li suddetti Religiosi per mezzo delle inspirazioni de' Servi di Dio, essendo venuti in cognizione, che quel male dovea succedere, intendevano, che le voci, che lo avessero predetto, dovessero giungere alla notizia di S. M. per cautelarsi.

LXV. Come se quelle minaccie de' gastighi del Cielo, quelle predizioni, colle quali avevano procurato di deludere, costernare, e prevenire il Popolo per i loro fini, senza però dare la minima notizia di sì detestabile insulto a' Ministri del medesimo Signore, fossero stati i mezzi per partecipare a S. M. somiglianti avvisi, in caso che fossero state ispirazioni; ma all' incontro chiaramente si è provato nel processo, che erano stati consigli, congiure, e cooperazioni di questi Religiosi; i quali dopo esser stati notoriamente, e manifestamente convinti per Rei de' suddetti abominevoli delitti col antidetto processo, tuttavia stanno attualmente pratticando quello stesso, che hanno sempre pratticato in somiglianti casi, il che in somma non è altro, se non fingere mansuetudine, innocenza, ed esteriorità Religiosa, per facilmente persuadere, che in qualunque gastigo, che patiranno, sa-

ſaranno Martiri. Queſto è uno di quei peſſimi, e vizioſi artifizj, per cui devono eſſere raffrenati i detti Religioſi, come efficaciſſimamente, e concludentemente, e altresì reiteratamente ſi è rappreſentato alla Santa Sede Apoſtolica, tanto più che la generalità di queſto ſtratagemma è inutile a viſta delle ſpecifiche, e concludenti pruove, colle quali nel detto proceſſo ſi è verificato, e provato, che quelli Religioſi, non oſtante le buone opere, alle quali fingono di eſſere preſentemente applicati, ſono quelli ſteſſi identifici, che prima avevano conſigliato, concordato, e promoſſo quell' orrendiſſimo inſulto de' 3. Settembre proſſimo precedente, nella maniera, e forma ſopra eſpreſſa.

SEN-

107

SENTENZA
DI DEGRADAZIONE
E CONSEGNA AL BRACCIO SECOLARE

Pronunziata dal Tribunale degli Ordini Militari, contro i Rei, che erano Commendatori, e Cavalieri di detti Ordini.

AVèndo conſiderati queſti Atti, il Diploma di S. M., e l'ordine in eſſo dato, e come Re, e come Gran Maeſtro, in vigore del quale gli Atti ſuddetti furono rimeſſi a queſto Tribunale competente, per giudicare le Cauſe criminali de' Cavalieri, e Commendatori degli Ordini Militari, ancor quando queſti commettano delitto di leſa Maeſtà, di tradimento, ribellione alla Perſona Reale, e contro lo Stato, in conformità della Bolla del S. P. Gregorio XIII., il quale conceſſe la giuriſdizione al Tribunale della Menſa della coſcienza, e degli ordini, di giudicare li ſuddetti delitti, e pronunciare le ſentenze colle pene ſtabilite dalle leggi, come altresì con quelle dell'eſpulſione, e degradazione: Onde eſſendo ſtate conſiderate le accuſe propoſte in queſto Tribunale dal Promotor Fiſcale degli Ordini ſuddetti, a queſt' effetto nominato, contro D. Giuſeppe Maſcharenhas Duca d' Aveiro, e Commendatore dell' Ordine di San Giacomo; Fran-

Franceſco de Aſſis de Tavora Marcheſe de Tavora : D. Girolamo de Ataide Conte d' Atouguia , Commendatori dell' Ordine di Criſto : e Giuſeppe Emanoello da Silva Bandeira Cavaliere del medeſimo Ordine , le quali accuſe , ed atti , atteſa la turpitudine de' delitti , de' quali in eſſi ſi tratta , e ſono provati , e atteſa ancora la pubblicità di sì atroci misfatti , furono ſommariamente compilati , ſecondo la diſpoſizione della legge, ed a tenore degli Ordini del detto Signore, aſſegnandoſi ai ſopraddetti Rei il termine perentorio di 24. ore , per fare le loro difeſe *de jure* , e *de facto* , per mezzo del Procuratore , che a tal' effetto gli fu nominato , al quale , eſſendo ſtati prima perſonalmente citati i Rei ſuddetti, fu fatta la communicazione di detti Atti , acciocchè nel riferito termine adduceſſe , ed allegaſſe, come in fatti addusſe , ed allegò tutto ciò , che gli parve , che ſuppoſe eſſer giovevole per la difeſa de' medeſimi , a tenore del contenuto negli Atti , dai quali riſulta , che i ſuddetti Rei , per origine , naſcita , e commoranza , eſſendo nativi di queſto Regno , e perciò Sudditi , Vaſſalli del detto Signore , che era quello, che baſtava ; e che oltre di ciò , il Reo Giuſeppe Maſcarenhas, eſſendo Maggiorduomo maggiore di S. M., e come tale ſervitore più proſſimo alla di lui Real Perſona; ed il Reo Franceſco de Aſſis de Tavora Generale, e Direttore di tutta la Cavalleria del Regno , e Conſigliere di Guerra : il Reo Don Girolamo de Ataide Ufficiale del Corpo di guardia del Palazzo di Sua Maeſtà ; e come ſuoi Vaſſalli , intimi Familiari , ed Ufficiali di maggior confidenza , eſſendo indiſpenſabilmente obbligati ad oſſervare verſo di Sua Maeſtà la più integerrima , ed eſatta fedeltà , e molto

più

più per gratitudine, per i ſegnalati beneficj, che avevano ricevuti dalla Reale grandezza, e munificenza del Sovrano. Li medeſimi Rei, ſenza timor di Dio, ſenza riſpetto alle Leggi Divine, ed umane, e ſenza eſſere in verun conto ſenſibili alla gratitudine per i beneficj ricevuti, come lo ſono le ſteſſe Fiere, fecero tutto all'oppoſto con ribellione, tradimento, ed ingratitudine, mai fino ad ora, nè veduta, nè aſpettata; ribellandoſi, e congiurandoſi con altre perſone, egualmente abominevoli, e perverſe, giunſero a coſpirare di commun conſenſo contro la preziosiſſima Vita di Sua Maeſtà, non ſolamente machinando tutti d'accordo la morte del medeſimo Signore, ma giungendo fino a mettere in eſecuzione il loro ſacrilego, ed eſecrando intento, mediante l'enormiſſimo attentato, col quale nella notte de' 3. Settembre dell'anno paſſato inſultarono la M. S.; Mentre con deliberato propoſito, e con previa confederazione a tal fine ordinata, e diſpoſta, ſpararono contro la di lui Perſona i temerarj colpi di carabina, i quali, sì nella carrozza, che traſportava la M. S. dalla villa di mezzo, a quella di ſopra, come negli abiti, de' quali era veſtito il medeſimo Signore, e nella di lui Real Perſona produſſero, e fecero le orrende ſtragi, e le graviſſime ferite, come riſulta dagli Atti, e dal corpo del delitto; onde si atteſa la congiura, e confederazione, che produſſe quell'enormiſſimo inſulto, sì ancora atteſa l'eſecranda atrocità del medeſimo; i detti Rei hanno commeſſi gli orribili delitti di parricidio, alto tradimento, e ribellione contro del proprio Re, e Signore, contro il loro Gran Maeſtro, contro i ſuoi Stati, contro la Patria, in cui ſono nati, e contro gli Ordini militari di queſto Regno, ne' quali hanno profeſſato. Il che tutto avendo ben ponderato, e atteſa la notorietà

rietà delle riferite colpe, e delitti di leſa Maeſtà di primo capo, di cui ſi trovano convinti, cioè: Il Reo Don Giuſeppe Maſcarenhas colle ſue proprie Confeſſioni molte volte reiterate, e rattificate giuridicamente oltre i molti altri teſtimonj di viſta, e fatto proprio, che manifeſtamente lo condannerebbono, ancor quando ſi trattaſſe di altro qualſivoglia delitto, la prova del quale foſſe meno privilegiata: e li Rei Franceſco de Aſſis de Tavora, e Girolamo de Ataide, ancorchè abbiano pertinacemente perſiſtito nella negativa d'eſſerſi ritrovati preſenti nel riferito inſulto, ſi trovano ciò non oſtante pienamente convinti da un gran numero di teſtimonj di viſta, e di fatto proprio, che in qualſivoglia caſo conſtituiſcono una pruova certa, ſecondo diſpongono le leggi, per concludere, che li detti Rei, non ſolo ſi trovarono nella congiura, e confederazione formata per commettere il detto ſacrilego inſulto, ma che altresì ſi trovarono preſenti, allor quando quello fu commeſſo, per coadjuvarlo colla loro opera, e colle proprie perſone. Indi avendo riguardo a tutto ciò, che ſi è riferito, dichiarano, che li ſopraddetti tre Rei hanno commeſſo delitto di leſa Maeſtà di primo capo, di alto tradimento, di ribellione, e parricidio, e come infedelli, ribelli, traditori, parricidi contro del loro Re, e Signore legittimo, e naturale, contro il loro Gran Maeſtro, e contro la di loro Patria, li giudicano, e reputano per eſpulſi dagli Ordini, ne' quali avevano profeſſato, e li privano degli abiti, Privilegj, Commende, e Beni de' medeſimi, oltre di che li condannano alla confiſcazione, e perdita di tutti i loro Beni da applicarſi al Fiſco, ed alla Camera Regia, reputandoli altresì come incorſi nelle altre pene ſtabilite dalle leggi contro ſomiglianti delinquenti, ed a queſt' effetto

106

fetto li degràdano, e li rilaſciano alla Curia, e Giuſtizia ſecolare, condannandoli altresì a ſoccombere alle ſpeſe degli Atti. Per quello poi, che riſguarda l'altro Reo, il Cavaliere Giuſeppe Emmanuello da Silva Bandeira, che è ſtato Cavallerizzo del ſopraddetto D. Giuſeppe Maſcarenhas, conſiderando, che contro del medeſimo non vi è prova ſufficiente per poterlo rilaſciare per il delitto, che gli viene attribuito, di non aver denunziato alcuni de' Rei del medeſimo delitto, avendone egli notizia, dopo che lo avevano commeſſo, perciò lo condannano alla rilegazione perpetua nel Regno d'Angola, ed alla confiſcazione, e perdita di tutti i ſuoi Beni, da applicarſi al Fiſco, ed alla Camera Regia, e alla ſpeſa degli Atti.

Dal Palazzo della Madonna de Ajuda nel Tribunale degli Ordini Militari li 11. Gennajo 1759.

Colla ſottoſcrizione de' tre Segretarj di Stato, li quali a tenore del Diploma fatto ſpedire da S. M., e come Re, e come Gran Maeſtro, preſiedettero, come Commendatori, Cavalieri, e Perſone de' medeſimi Odini, *Cordeiro*, *Baccalhao*, *Barboſa*, *Lima*, *Soto*, *Olveira*, *Machado*. Vi fu preſente, e ſottoſcriſſe il Promotor Fiſcale degli Ordini.

SEN-

SENTENZA

Di privazione, e denaturalizzazione pronunziata dal Supremo Tribunale dell' Inconfidenza, prima che ſi pronunziaſſe al Sentenza deffinitiva.

I Conſiglieri, e Senatori della Maeſtà del Re noſtro Signore hanno riſoluto ec.

COnſiderando la giuſta, e zelante rappreſentanza fatta a S. M. dal Giudice del Popolo, e della Camera de' ventiquattro della Fedeliſſima Città di Lisbona, ſupplicando inſtantemente con quella la Maeſtà Sua, che a viſta dell'atrocità, mai fin' ad ora penſata tra i Portogheſi, dell'eſecrando inſulto commeſſo nella notte de' 3. Settembre dell' anno paſſato, contro la Real Perſona della M. S., la medeſima ſi degnaſſe, prima d'ogni altra coſa, di ſegregare dalla Società civile de'ſuoi fedeli Vaſſalli, tutti quelli, che foſſero convinti di sì enorme ſacrilegio, comandando, che prima di qualſivoglia altro ulterior provedimento, veniſſero denaturalizzati, e dichiarati pellegrini, e vagabondi, e in neſſun conto attinenti, e appartenenti ad un Popolo sì fedele, come è quello della detta Città di Lisbona, al quale cauſarebbe il maggior diſpiacere, che ſeguitaſſe a chiamarſi Portogheſe quegli, che non ha moſtrato colla ſua fedeltà, non ſolo ſoggezione, e dipendenza al ſuo Re, e Signor naturale, ma ancora con atti di ſpecial gratitudine non abbia riconoſciuto quel tanto, di che tut-

ti